titolo I : generalità

ART.1 –CAMPO DI APPLICAZIONE.

Tutto il territorio comunale è soggetto, a norma della Legge Regionale n.52/91 e successive modifiche ed integrazioni **,** per la destinazione d'uso , per vincoli, per gli allineamenti stradali per le possibili trasformazioni, alla presente Variante al Piano Regolatore Generale Comunale come indicato negli elaborati di seguito elencati e nelle presenti Norme di Attuazione.

Per la parte del territorio comunale compresa nel Parco delle Dolomiti Friulane ai sensi dell'art.69 comma 2 della L.R.42/96 vigono le norme di attuazione del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) approvato ai sensi della L.R.11/83.

Alcune porzioni del territorio comunale sono state inserite nel Parco con la Legge Regionale n°42/96, non sono dotate pertanto di piano di conservazione e sviluppo. Per questi ambiti in attesa del piano di cui all'art.11 della L.R.42/96 , valgono le disposizioni della presente variante.

Parte del territorio comunale è compresa nel Sito di Importanza Comunitaria "Dolomiti Friulane " (IT3310001).Gli interventi ricadenti all'interno dell'area SIC o quelli che nel territorio comunale possano avere incidenza rispetto agli elementi tutelati ai sensi della direttiva "Habita" 92/43/CEE, dovranno essere oggetto di Valutazione di Incidenza

La zona industriale D1 è regolamentata dal Piano Infraregionale redatto dal Consorzio industriale del nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ai sensi della LR 52/91 e della LR 3/99, per essa vigono le norme di detto Piano .

Nelle presenti norme trovano applicazione, le norme del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Piave adottato con delibera n° 4 del 3 marzo 2004 dall'Autorità di Bacino in regime di salvaguardia che prevalgono sulle norme di zona.

In tutte le aree sono da rispettare in ogni caso le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni, le cui norme prevalgono su quelle di zona previste dal PRGC .

ART.2- ELABORATI DELLA VARIANTE

Sono elementi costitutivi della presente Variante Generale i seguenti elaborati :

- indagine geologica in tutti i suoi elementi.
- Stato di fatto :
- tav. 2 – aree edificate e urbanizzate scala 1:5000

Progetto :

- tav 3 – piano direttore scala 1:10.000
- tav .4 –zonizzazione scala 1: 5000
- tav 5 –zonizzazione Erto,Casso , S.Martino scala 1:2000/1000
- relazione illustrativa
- relazione sui servizi (standards)
- relazione sulla flessibilità
- norme di attuazione
- allegato 1 alle Norme di Attuazione - edifici in zona E
- allegato 2 alle Norme di Attuazione – caratteristiche ,elementi di pregio e guida alle trasformazioni del patrimonio edilizio.

ART 3. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Le successive definizioni del presente articolo 3 manterranno la loro validità fintanto che non verrà adottato il nuovo regolamento edilizio.

3.1 *Superficie fondiaria*: è la superficie reale del lotto, al netto delle superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria si estende alle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato

3.2 S*uperficie coperta*: è la proiezione orizzontale dell'edificio sul terreno. Sono esclusi dal conto :

a)i balconi, gli sporti, le logge ed i ballatoi con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a ml.1,5; la parte eccedente viene computata interamente.
b)Gli sporti di gronda;
c)Le parti interrate;
d)Le serre stagionali e le piscine;
e)I pergolati ed i gazebo;
f)Le autorimesse, le tettoie le legnaie ed i depositi fino ad un massimo di mq 20; la superficie risulta dalla proiezione al suolo dell'intera superficie sporgente escluse le grondaie; la parte eccedente viene computata interamente.
g)Gli impianti tecnologici (depuratori ecc) che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale e che non abbiano caratteristiche di abitabilità o agibilità;
h)Verande o bussole senza caratteristiche di vano abitabile con sup. inferiore a mq 9.00

3.3*superficie utile:* è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al netto della muratura, pilastri tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi, vani per ascensori e parti comuni.

3.4*altezza dei vani*: è la distanza che intercorre fra pavimento e soffitto e per ogni singola porzione di vano se le altezze sono diverse; nel caso di soffitto con travatura a vista l'altezza va misurata all'intradosso del solaio quando la distanza fra le travi è maggiore del doppio del loro spessore
(fig 1);

a)nel caso di vani con solai inclinati o ad altezze diverse, l'altezza del vano è la media delle diverse altezze (fig 2)

Fig. 1

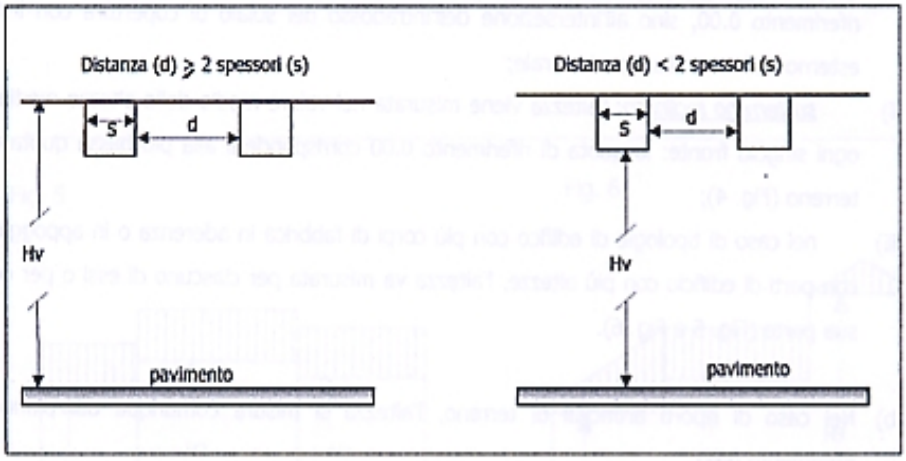

Fig. 2

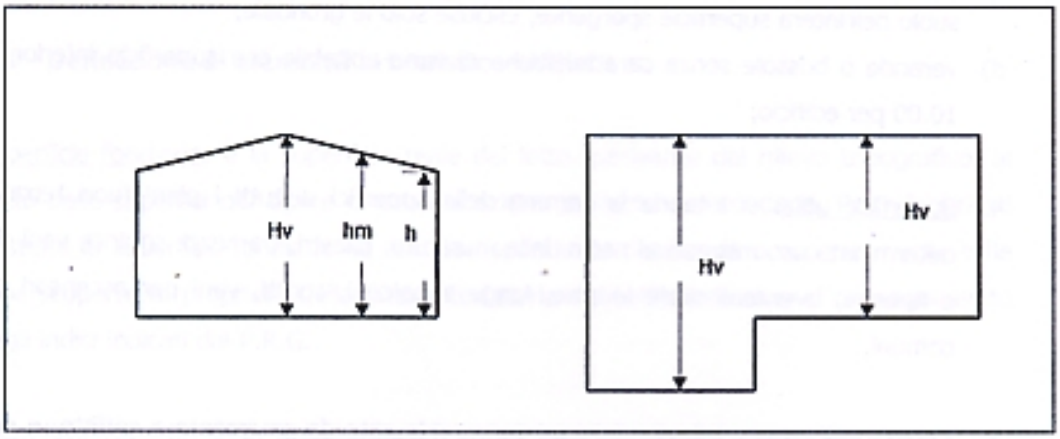

3.5*altezza dell'edificio:* L'altezza dell'edificio si misura sul fronte più alto dalla quota del piano di riferimento 0.00 sino all'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale (fig.3)

Metodi di misurazione:

a)sul terreno piano: si misura sul fronte più alto dalla quota del piano di riferimento zero sino all'intersezione

dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale

b)sul terreno inclinato l'altezza viene misurata nel valore medio delle altezze medie di ogni singolo fronte; la quota di riferimento zero corrisponderà alla più bassa quota del terreno per ciascun fronte (fig 4)

c)nel caso di edificio costituito da più corpi di fabbrica in aderenza, in appoggio o con parti di edificio con più altezze, l'altezza va misurata per ciascuno di essi o per ogni sua parte (fig.5 e 6)

d)nel caso di riporti di terreno l'altezza si misura sempre dal piano di riferimento 0.00

Fig. 3

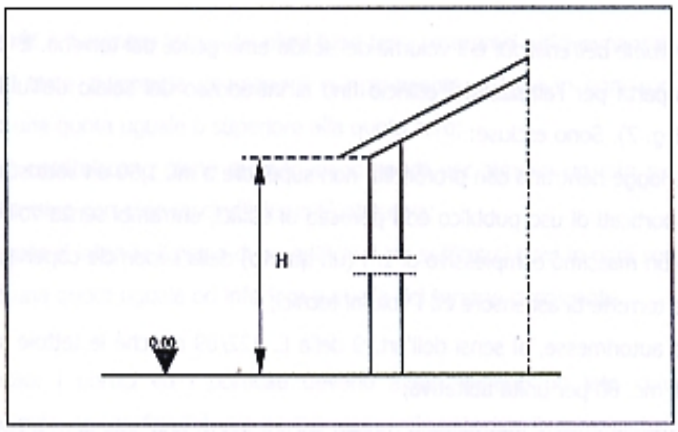

Fig. 4

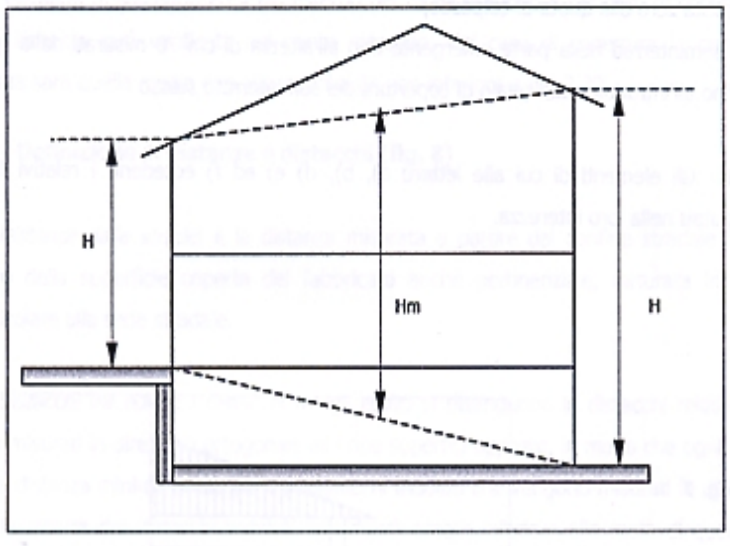

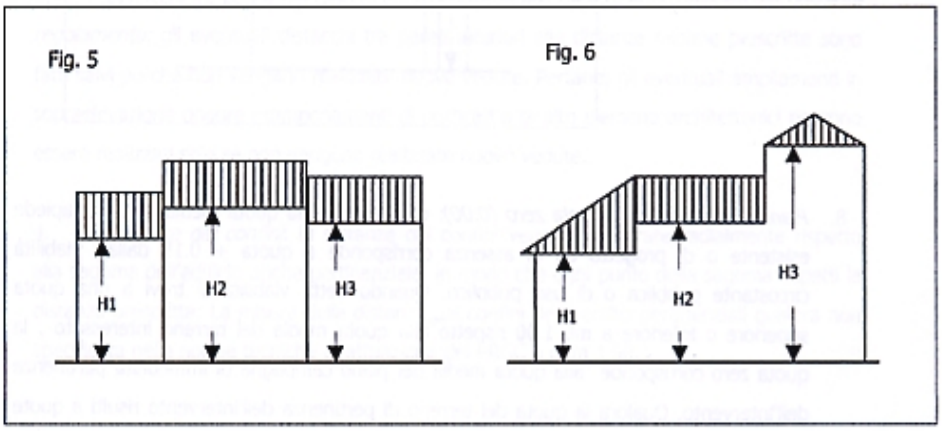

3.6*piano di riferimento – quota 0.00* corrisponde alla quota media del marciapiede esistente o di progetto ed in assenza a quota + 0.20 dalla viabilità circostante pubblica o di uso pubblico. Quando non è possibile rapportarsi alla viabilità pubblica, la quota 0.00 corrisponde alla quota media del piano di campagna di immediata pertinenza dell'intervento. Qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota 0.00 corrisponderà alla loro media.

3.7*volume dell'edificio:* è il volume del solido che emerge dal terreno. E' dato dalla superficie coperta per l'altezza dell'edificio fino all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile (fig 7). Sono escluse :

–le logge rientranti con profondità non superiore a ml 1.50 ed i sottostanti porticati;

–le autorimesse nonché le tettoie, i depositi e le legnaie fino ad un massimo di mc 60 per unità abitativa;

–i parcheggi interrati su tre lati e seminterrati fino ad un max di 50 cm fuori terra

–i vespai ed i solai areati aventi un altezza non superiore a cm 50, misurati dalla quota zero alla quota di calpestio;

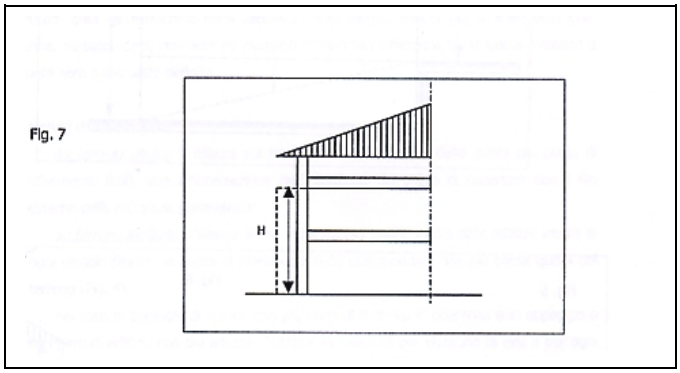

–i seminterrati nella parte emergente fino all'altezza di cm 70 misurati dalla quota zero .

Numero dei piani : è il numero totale dei piani fuori terra, compresi attici e mansarde:

-per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore alla quota zero;

-i soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino connesso inscindibile unità abitativa;

-per piano interrato si intende il piano il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.

3.9 distanze e distacchi

distanza dalle strade: è la distanza misurata dal confine stradale fino al perimetro della superficie coperta del fabbricato anche pertinenziale,misurata in senso perpendicolare alla sede stradale.

distacchi fra edifici: i distacchi fra edifici vengono misurati in direzione ortogonale alle due superfici opposte ,in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta che è sempre di 10.00 ml fra le pareti finestrate per le nuove costruzioni .

distacchi fra pareti nel caso di edifici esistenti alla data di approvazione del piano costruiti prima del 1968 (D.M 1444/ 1968) o sulla base di un piano attuativo : i distacchi fra pareti possono essere inferiori alla distanza minima prescritta per le nuove costruzioni ; essi sono regolamentate dal codice civile o dalle norme delle zone che derivano da un progetto complessivo di assetto del territorio .

Distanze dai confini: le distanze degli edifici vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio anche pertinenziale in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta;

distanze e distacchi particolari: la disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi ,non si applica:

-ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas ecc;

-alle strutture di arredo urbano quali chioschi, gazebo, pensiline bus, opere artistiche, elementi di arredo per giardini;

-ai manufatti interrati;

-alle strutture di sostegno dei pergolati

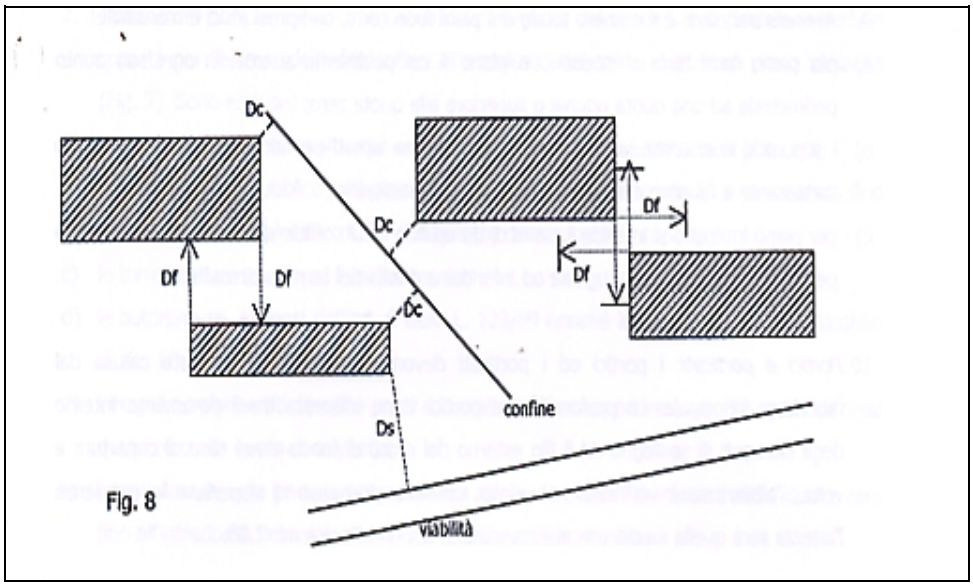

Fig. 8

Per quanto non esplicitato nelle presenti norme in proposito alle distanze ed ai distacchi,vale quanto prescritto dal codice civile .

ART.4 ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE

4.1 strumenti

Il Piano si attua :
-con intervento diretto in tutte le zone in cui ciò sia consentito dalle presenti norme;
-con piani attuativi che possono essere anche di iniziativa pubblica, privata o mista pubblico privato.

Per la redazione dei piani attuativi:Piani Regolatori Particolareggiati Comunali si seguono le disposizioni della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni negli articoli specifici (art.42 e successivi del capo II, Titolo IV) ed i criteri progettuali indicati per ciascun piano e descritti nelle presenti norme.

4.2 Regime delle autorizzazioni – modalità di presentazione dei progetti

La realizzazione di tutti gli interventi edilizi ammessi è autorizzata secondo le modalità stabilite dal CAPO QUARTO della L.R.52 /91 e successive modifiche ed integrazioni.

Le successive prescrizioni del presente punto 4.2 manterranno la loro validità fintanto che non verrà adottato il nuovo regolamento edilizio.

I progetti dovranno essere presentati con le modalità previste dalla normativa vigente e con tutti gli elaborati tecnici necessari a rendere comprensibile l'intervento in tutti i suoi aspetti e precisamente costituiscono elaborati obbligatori :

A) per i nuovi interventi o per gli interventi sull'esistente nelle zone B :

-una planimetria ampia della località aggiornata alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, con punti di riferimento atti ad individuare il luogo dell'intervento;
-una relazione descrittiva dell'intervento comprendente anche la disciplina del Piano Regolatore Vigente e delle Varianti eventualmente adottate, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area; la relazione avrà a corredo un estratto del PRGC

-scheda tecnica contenente i dati metrici relativi agli indici, ai parametri edilizi ed urbanistici
-riproduzione fotografica dello stato di fatto dell'area o dell'edificio
-planimetria in scala 1:500 (1:200 per interventi su aree di modeste dimensioni) rilevata topograficamente, con l'indicazione della particella o lotto su cui si attuerà l'intervento, orientata e completa di tutte le quote atte ad individuare l'andamento planialtimetrico dell'area, compresa l'altezza dei fabbricati adiacenti o limitrofi, l'orientamento delle falde del tetto, gli allineamenti sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti gli immobili o l'area, accessi carrai e pedonali, eventuali spazi per la manovra ed il parcheggio. Sulla stessa planimetria devono essere riportate anche analoghe informazioni progettuali.
-planimetria in scala 1:200 con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche fino alle reti colettrici;
-le piante di progetto per ogni piano dell'edificio, il sottotetto se praticabile, la copertura. Le piante devono indicare la dimensione complessiva dell'intervento e contenere tutti i dati dimensionali: di vani, murature, superfici illuminanti; le destinazioni d'uso i riferimenti alle sezioni ed ogni altro elemento che permette la comprensione del progetto e la sua caratterizzazione; nella pianta della copertura vanno indicati i materiali, le pendenze, le grondaie, i camini ed i particolari degli sporti di gronda;
-tutti i prospetti esterni e due sezioni verticali ortogonali fra loro e quotate. Nei prospetti dovrà essere data indicazione dei materiali usati per il paramento dei fronti.

B) Qualora gli interventi riguardino edifici esistenti nelle zone A,edifici nelle zone E individuati negli elaborati dell'allegato 1alle presenti norme , edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 o comunque soggetti a tutela da parte del PRGC, è richiesta oltre agli elaborati di cui al punto A)

-una relazione che evidenzi gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto dell'intervento ed il livello di trasformazione a cui viene sottoposto;
-rilievi tecnici in grado di fornire indicazioni precise sullo stato di degrado del manufatto, sui materiali, sulle sue cause intrinseche ed estrinseche;
-tavole di progetto con sufficienti particolari in grado di descrivere le modalità di intervento di tipo generale e puntuale rispetto alle tecniche di consolidamento degli elementi degradati.

Il presente punto B sostituisce la parte dell'allegato C delle norme di attuazione dei piani particolareggiati di Erto, Casso e San Martino dal titolo : "Progetto edilizio per unità minima"

Gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRGC dovranno produrre gli elaborati previsti dalle vigenti disposizioni di legge ,con particolare riferimento all'art.44 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni tenendo conto delle disposizioni contenute nel documento redatto dalla Direzione regionale della Pianificazione territoriale e pubblicato sul B.U.R. n°8 del 21/2/2001.

La variante di revisione dei piani particolareggiati dovrà anche produrre l'elaborazione di schede Tecniche in grado di riassumere per sistemi costruttivi e casistiche materiche e di degrado, interventi specifici ed articolati utili alla predisposizione dei singoli progetti di intervento sul patrimonio architettonico storico esistente delle zone A estendibile anche alle Zone E.

C- I progetti nelle aree a vincolo paesaggistico e nel parco ,di competenza comunale.

Nelle aree sottoposte a tali vincoli, l'obiettivo di conservare gli aspetti ambientali ed ecologici, storici e tradizionali, va perseguito anche a livello esecutivo, attraverso una documentazione progettuale adeguata, in cui sia chiaramente esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente circostante.
Le modalità di presentazione dei progetti devono necessariamente consistere nel :

- mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o valutare realisticamente in che misura lo fa) tali caratteristiche , con particolare riferimento agli elementi da tutelare ed alle specie protette ;
- ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi tutelati e le altre componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano essere modificati in modo tale da mettere a rischio, anche in prospettiva di medio periodo, l'oggetto della tutela
- presentare un'adeguata documentazione cartografica inerente la localizzazione dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e la rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto ;
- descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno.

TITOLO II- NORME GENERALI PER LE ZONE OMOGENEE

ART.5.0 INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE ARRE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA

5.0.1 interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica e da valanga elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
h) interventi di demolizione senza ricostruzione;
i) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti,recinzioni, opere a verde e simili);

j) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E' altresì consentita la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle infrastrutture a finalità pubblica;
l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;
m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone,per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k)limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo,non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

5.02 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica e da valanga molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idrogeologica e da valanga;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;
i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento

delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro ,qualora non comportino aumento di superficie o volume;
j) interventi di demolizione senza ricostruzione;
k) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti,recinzioni, opere a verde e simili);
l) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche o valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d)limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica o da valanga molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentitala realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334;
d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo,non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

ART. 5-. ZONE A

5.1 Individuazione

Sono le parti di territorio comunale con presenza di agglomerati, nuclei o complessi isolati di edifici e loro intorno aventi caratteristiche di pregio storico, artistico, monumentale e ambientale.
Sono costituite dai centri storici di Erto, Casso e dal Borgo di San Martino.

5.2 interventi

1.Per ciascuno di essi, come previsto dalla L.R. 52/91 è stato redatto un piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica che per Erto ha ottemperato anche alle disposizioni della ex legge 1089/39 ora D. Lgv. 42/2004. I piani attuativi sono stati approvati con decreto del presidente della giunta Regionale e quindi attualmente in vigore.

2.Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione in queste zone sono disciplinati dalle Norme di Attuazione e relativi allegati ed elaborati grafici di cui la presente Variante prende atto unitamente alle modifiche introdotte dalla progettazione di opere pubbliche ai sensi dell'art.32 bis e 127 della L.R.52/91.

3.Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione si dovranno attenere quindi alle prescrizioni contenute negli elaborati del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di ciascuna zona.

4.Considerato il carattere rurale che permane anche in questi abitati si ammette la costruzione di piccoli ricoveri delle attrezzature per la gestione degli orti e dei giardini purché compatibili con le norme igienico sanitarie.

Questi manufatti, per la funzione e la modestia delle loro dimensioni sono da ritenere pertinenze della residenza che non hanno rilevanza urbanistica.

Essi saranno costruiti secondo gli schemi tipologici e dimensionali indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

E' consentita la recinzione degli orti mediante siepi vive , staccionate in legno e reti a maglia larga specifiche per consentire il passaggio dei volatili a protezione degli animali selvatici

5.Il PRPC di San Martino potrà essere variato, nella sua perimetrazione anche dal Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco delle Dolomiti Friulane, da redigere per quest'ambito.

6.Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

ART 6- ZONE B

6.1 Individuazione

Si tratta di aree infrastrutturate parzialmente o totalmente edificate in diverso arco temporale riconducibile in ogni caso al XX secolo,
Esse sono suddivise in:

- zona B0 -

Sono i piccoli nuclei nelle immediate vicinanze del centro storico di Erto edificati nel periodo antecedente il disastro e la costruzione della diga o collegati alla stessa;

- Zone B1–

Sono le aree totalmente edificate che costituiscono l'attuazione del progetto del piano di fabbricazione per il trasferimento degli abitati di Erto e Casso che hanno preso il nome di *abitato di Stortan.*

-**Zona B1a-**

Sono le aree parzialmente edificate costituite anche da lotti interstiziali che, una volta completate costituiranno l'attuazione del progetto del piano di fabbricazione per il trasferimento degli abitati di Erto e Casso che hanno preso il nome di *abitato di Stortan*

-**Zona B1m ex ZIA**

Trattasi dell'ambito che il PdF di Stortan destinava all'attività artigianali ed alla residenza (ZIA) in esso la funzione residenziale è divenuta prevalente essendo state dimesse o mai avviate la maggioranza delle attività produttive.

Considerato che il piano di Fabbricazione redatto ai sensi della legge 785/65 art.1. si ritiene abbia concluso la sua funzione essendo oramai consolidati la struttura urbana e l'assetto dallo stesso previsti*, per le zone B1, B1a e B1m dell'abitato di Stortan, le presenti norme sostituiscono quelle del Piano di Fabbricazione.*

6.2 Destinazione d'uso

Queste zone sono a prevalente destinazione residenziale ed in esse sono consentite tutte le attività compatibili con la residenza.Sono ammesse pertanto attività artigianali, commerciali e libero professionali purché al servizio diretto dell'utenza e che non siano nocive ne' moleste, in edifici residenziali ed in fabbricati propri purché con caratteristiche costruttive civili e mai industriali.

Dalle zone residenziali sono esclusi laboratori artigianali con macchinario che produca rumori molesti; stalle, porcilaie ed ogni altra attività che sia in contrasto con il carattere residenziale delle zone e che a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa creare molestie.

6.3 Norme generali per le zone B

Considerato il carattere rurale che permane anche in questi abitati si ammette la costruzione di piccoli ricoveri delle attrezzature per la gestione degli orti e dei giardini purché non siano localizzati all'interno di spazi comuni o di corti e per l'allevamento dei piccoli animali da corte purché compatibili con le norme igienico sanitarie.
Questi manufatti, per la loro funzione e la modestia delle loro dimensioni sono da ritenere pertinenze della residenza che non hanno rilevanza urbanistica.
Per le zone B0 essi saranno costruiti secondo gli schemi tipologici e dimensionali indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.
Per le altre zone B avranno la dimensione massima di 60 mc.

Le recinzioni prospicienti la viabilità , quelle fra i lotti e quelle a protezione degli orti , dovranno essere realizzate con siepi

vive, tavole di legno naturale, muretti con paramenti in pietra naturale e cancellate in ferro di colore “canna di fucile”. Sono escluse tutte le reti plasticate e zincate ed i teli verdi semitrasparenti di qualsiasi altezza; sono consentite le reti a maglia larga idonee al passaggio dei volatili solo per la protezione degli orti dagli animali selvatici.

La distanza dal confine stradale sarà di ml 1.00 per recinzioni di altezza inferiore o uguale a ml.1.00. Per altezze superiori la distanza sarà di ml. 3.00.

I nuovi accessi carrai dovranno essere arretrati di ml. 5.00 dal ciglio stradale, salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.
I parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare potranno essere interrati o seminterrati, potranno essere costruiti a confine e l’eventuale volume fuori terra non è computato ai fini degli indici urbanistici.

6.4 Interventi

In queste zone il piano si attua mediante singoli interventi edilizi che possono essere di:

a.Manutenzione ordinaria e straordinaria,
b.Restauro e risanamento conservativo,
c.Ristrutturazione anche mediante demolizione,
d.Ampliamenti anche in sopraelevazione.
e.Nuove costruzioni
f.Cambio di destinazione d’uso fra quelle consentite nella zona

Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

6.5 Zona B0

Trattasi di piccoli nuclei edificati che pur trasformati mantengono ancora qualche elemento edilizio della tradizione.

6.5.1 Indici e parametri

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni

Volume		ampliamento massimo consentito 200 mc una tantum per adeguamenti igienico sanitari e funzionali
Altezza		L'altezza massima consentita è quella dell'edificio preesistente circostante più alto. E consentita l'edificazione di un piano fuori terra solo per le pertinenze quali autorimesse, depositi, legnaie e ricoveri attrezzi
Rapporto di copertura		60% del lotto di pertinenza
distanza		
	dai confini	ml. 3.00
	dalla strada	a filo strada secondo gli allineamenti esistenti
	dai fabbricati	a ml 5.00 per ampliamenti e sopraelevazioni come da codice civile comunque conforme a quanto stabilito all'art.3 delle presenti norme.

Sono ritenute valide distanze dai confini diverse da quelle sopra indicate purché stabilite da convenzioni fra proprietari interessati mediante atto pubblico registrato e trascritto a norma di legge.

6.5.2 Modalità d'intervento

Gli ampliamenti relativi agli adeguamenti igienici sanitari e funzionali devono essere in aderenza all'edificio esistente e, ove possibile in sopraelevazione.

Le coperture dovranno armonizzare con quelle esistenti sia per i materiali sia per le forme. Qualora s'intervenga sulla copertura esistente si dovranno introdurre quelle modifiche che consentano di ricondurre l'edificio alle forme della tradizione vale a dire al tetto a due falde con il colmo parallelo al lato più l'ungo dell'edificio e, se possibile parallelo alle curve di livello.

Per quanto concerne i fori il progetto dovrà prevederne sia l'armonizzazione con l'esistente sia con la tradizione, in particolare si dovrà tenere conto del criterio della regolarità dell'intervallo fra i fori e la muratura, fra il pieno ed il vuoto, criterio che è utilizzato in tutta l'edilizia tradizionale.

Sullo stesso edificio o unità immobiliare sono consentite altezze diverse ma mai inferiori ai due piani fuori terra.

Non sono consentiti intonaci sulle murature esistenti in pietra a vista. In caso di sopraelevazione su edificio in pietra il paramento esterno dovrà essere in pietra come l'esistente.

In caso di ampliamento sono consentiti paramenti d'intonaco civile: sono altresì consentiti rivestimenti di legno con tavole di larice non trattato con vernici, di larghezze diverse e disposte preferibilmente in verticale.

Sono esclusi i perlinati e gli intonaci plastici. Sono escluse tinteggiature vivaci ed accese conformi alla tradizione veneta non riscontrate negli edifici tradizionali..

Le ringhiere di eventuali ballatoi saranno in legno di larice con le forme della tradizione oppure uguali, per forma e materiali a quelli già presenti nell'edificio.

I manti di copertura dovranno essere uniformi in tutte le parti dell'edificio. In caso di sostituzione completa, si dovrà optare per le tegole curve di cotto o per le tegole in cemento tipo "supercoppo" con colori simili al cotto.

6.6 Zona B1 e B1a: abitato di Stortan

Si tratta dei lotti saturi, parzialmente edificati o di completamento, previsti dal Piano di Fabbricazione per il trasferimento degli abitati di Erto e Casso redatto e realizzato in ottemperanza all'art.1 della legge 785/ 65.

Al fine di mantenere l'omogeneità con le scelte progettuali originarie si mantengono gli indici ed i parametri più significativi previsti nel Piano di Fabbricazione.

Come definito dal precedente piano di Fabbricazione, la variante individua le aree che devono essere lasciate libere dall'edificazione e destinate al verde privato degli orti e dei giardini. Queste porzioni di lotto concorrono in ogni caso al calcolo degli indici. Nelle aree a verde privato è consentita la realizzazione di piccoli manufatti per il deposito degli attrezzi agricoli e per l'allevamento dei piccoli animali da corte purché compatibili con le norme igienico sanitarie.

Questi manufatti, per la funzione e la modestia delle loro dimensioni sono da ritenere pertinenze della residenza che non hanno rilevanza urbanistica con volume massimo di 60 mc.

6.6.1 Indici e parametri

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni

Volume	If = mc/mq 3 Nel caso in cui l'indice sia saturo è consentito un incremento massimo di 150 mc per alloggio per adeguamento igienico, sanitario e funzionale
Altezza	L'altezza massima consentita è quella dell'edificio preesistente circostante più alto. E' consentita l'edificazione di un piano fuori terra solo per le pertinenze quali box auto, depositi, legnaie e ricoveri
Numero dei piani fuori terra	minimo, (escluso lo scantinato) n°2 massimo (escluso lo scantinato) n°3
Rapporto di copertura	*60* % del lotto di pertinenza

distanza

dai confini	ml. 3.00 a confine
dalla strada	a filo strada secondo gli allineamenti esistenti; come eventualmente indicato nelle tavole di piano
dai fabbricati per ampliamenti e sopraelevazioni come da codice civile	
- per le nuove costruzioni a confine	
comunque conforme a quanto stabilito all'art.3 delle presenti norme	

Sono ritenute valide distanze dai confini diverse da quelle sopra indicate purché stabilite da convenzioni fra proprietari interessati mediante atto pubblico registrato e trascritto a norma di legge.

6.6.2 Modalità di intervento

L'abitato di Stortan è costruito ex novo con i criteri di una moderna lottizzazione in cui le tipologie realizzate sono avulse dalla tradizione locale. Dovranno comunque essere privilegiati nelle trasformazioni e nelle nuove costruzioni i materiali della tradizione:

- legno, pietra ed intonaco civile per i paramenti esterni,
- legno per i serramenti esterni,
- legno per i ballatoi.

Le forme delle nuove costruzioni, anche degli accessori, dovranno comunque essere improntate alla massima semplicità sia in pianta sia nei prospetti come avviene nelle costruzioni tradizionali.
Qualora la nuova costruzione si inserisca in una schiera esistente, dovranno essere mantenuti : pendenza delle falde, allineamento del colmo , dimensioni dei fori.

Le coperture dovranno avere un andamento del colmo il più possibile parallelo alle curve di livello del terreno.

Per quanto concerne porte e finestre il progetto dovrà tenere conto del criterio della regolarità dell'intervallo fra i fori e la muratura criterio che è utilizzato in tutta l'edilizia tradizionale.

I manti di copertura dovranno essere uniformi in tutte le parti dell'edificio.
Sono ammesse le tegole curve di cotto, tegole in cemento tipo "supercoppo" con colori simili al cotto, pannelli in lamiera di rame liscia od ondulata a richiamare la forma del coppo, ardesia nelle diverse tonalità del grigio.
I colori delle tinteggiature esterne dovranno essere chiari.

6.7 Zona B1m ex zona ZIA di Stortan

Trattasi di zona mista residenziale ed artigianale in cui il piano Attuativo per la ricostruzione degli abitati di Erto e Casso, consentiva l'inserimento di attività produttive oltre che della residenza. La zona risulta satura.

6.7.1 Interventi per le attività artigianali

Le attività artigianali consentite sono quelle di servizio alla residenza e produttive compatibili con la stessa quindi che non arrecano molestia in termini di rumore o di produzione ed utilizzo di sostanze nocive per la salute e per l'ambiente.

Nuove attività produttive in sostituzione di quelle esistenti dovranno comunque rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro.
Non sono consentiti stoccaggi esterni all'edificio di materiali pericolosi né per la produzione né come risultato della stessa.

Le attività artigianali sono ubicate al piano seminterrato o al piano terra: per esse non è consentito cambio di destinazione d'uso
Non sono consentiti ampliamenti per le attività produttive artigianali e di servizio.
Sono consentite le modifiche interne necessarie al ciclo produttivo o per adeguamenti igienico- sanitari.
E' ammessa l'ubicazione delle attività amministrative aziendali (uffici, vani riunioni, esposizione prodotti ecc) al primo piano.

Tutti gli spazi liberi del lotto sono destinati all'attività produttiva

6.7.2 Interventi per la residenza

La residenza del proprietario o conduttore o custode dell'azienda è ubicata nel piano fuori terra.
Per essa sono consentiti solamente *ampliamenti in sopraelevazione per un max di 150 mc* per interventi di:

- adeguamento funzionale ed igienico sanitario,
- per consentire l'inserimento di attività amministrative e di rappresentanza,
- per l'aumento delle unità immobiliari.

Per le sopraelevazioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere seguiti i criteri di cui al precedente punto 6.6.2.

ART. 7- ZONE D

Comprende le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale.

Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

7.1 Zona D1

1.E' costituita dall'ambito del comune di Erto e Casso, del Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) di interesse regionale, già infrastrutturato ed in parte insediato.

2.Il consorzio Nip si è dotato di Piano Territoriale infraregionale e delle norme di attuazione.

Queste ultime, con i relativi allegati, sono state recepite con apposita variante e costituiscono parte delle norme cui si dovranno attenere tutti gli interventi nella zona D1

7.2 Zona D4

Corrisponde all'area per attività estrattive esistenti del Monte Buscada. E' compresa nel perimetro del Parco delle Dolomiti Friulane, istituito ai sensi della LR 42 e riconosciuta dagli elaborati del piano di conservazione e sviluppo come attività esistente e ricade all'interno dell'area SIC IT3310001 Dolomiti Friulane.
Come previsto dal PCS la ripresa della coltivazione della Cava è subordinata alla redazione di un progetto che rispetti le norme vigenti in materia di coltivazione di cave e di ripristino ambientale in zone di tutela. Tale progetto terrà conto anche delle seguenti indicazioni:

1.la parte storica della cava con il relativo immobile e le strutture di trasporto ancora visibili dovranno costituire un nucleo museale di archeologia industriale visitabile e quindi costituire punto di appoggio per attività di escursionismo naturalistico.
2.l'attività estrattiva dovrà avvenire nei tempi e in modi compatibili con le specie animali presenti alle quali non dovrà essere arrecato disturbo
3.il trasporto del marmo dovrà avvenire possibilmente in intermodalità con il sistema a funi;
4.la viabilità di accesso dovrà essere migliorata mantenendo il tracciato esistente e le caratteristiche della viabilità di servizio con una sezione stradale limitata e frequenti piazzole di scambio.

5.È consentita l'edificazione di strutture minime indispensabili a servizio del personale addetto (servizi igienici, spogliatoio, spazio mensa) e dell'attività estrattiva (deposito attrezzature –ufficio) dimensionate in relazione al numero degli addetti e alla quantità di marmo coltivata, secondo quanto prevedono le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

edifici: h max = ml 4.50
(salvo esigenze per particolari attrezzature)
piani fuori terra n° 1
materiali consentiti: marmo di cava e legno, lamiera marrone testa di moro per il manto di copertura.

6.le infrastrutture energetiche necessarie al buon funzionamento degli impianti dovranno essere il più possibile mimetizzate e provocare il minor disturbo possibile vista la preziosità dell'ambiente naturale in cui s'inseriscono.

7.4 zona D5 per gli impianti tecnologici

1.Comprende le parti del territorio comunale in cui sono o saranno inseriti impianti tecnologici quali:

a)opere di presa per acquedotti e piccoli impianti idroelettrici
b)serbatoi per acquedotti;
c)depuratori di impianti fognari.
d)discariche autorizzate di inerti
e)piazzole ecologiche
f)impianti per il gas
g)antenne per la telefonia mobile e la radio diffusione.

Trattasi di opere tecniche e di modesta dimensione per questo i materiali usati saranno i più consoni con la funzione propria di ciascun intervento nel rispetto del contesto.

a) -opere di presa per acquedotti e piccoli impianti idroelettrici:
tutte queste opere non dovranno essere "visibili " e quindi dovranno essere rivestite in pietra naturale a vista reperita sul posto. Non dovrà altresì essere trasformato il luogo in cui andranno a collocarsi.

b) - serbatoi per acquedotti;

dovranno essere costruiti sfruttando la conformazione acclive del terreno e quindi Inserite dentro i pendii, la parte emergente dovrà essere rivestita in pietra naturale a vista secondo la tecnica tradizionale.

c) - depuratori di impianti fognari.
essendo ubicati in aree in prossimità di corsi d'acqua e di diverse dimensioni, essi dovranno emergere il meno possibile dal suolo e la recinzione dovrà essere schermata da una siepe viva costituita dalle essenze vegetali caratteristiche del sito. Tale schermatura dovrà circondare l'impianto per una profondità minima di 3/5 ml.
La fascia di rispetto in cui non è consentita l'edificazione di edifici a carattere residenziale è di 100 ml.

La costruzione o l' ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti nel caso di impossibilità di rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito e la fascia di rispetto di 100 m prevista dalle presenti norme ,deve essere effettuata con tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario riportate nelle norme tecniche generali approvate dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento approvate con delibera del 4 febbraio 1976.

d - discarica di inerti proveniente dall'attività edilizia locale;
il piano individua una nuova area all'interno dell'abitato di Stortan, destinata a spazio per le attrezzature per la ricreazione e gli spettacoli all'aperto, che per la particolare acclività necessita di una risagomatura ai fini dell'utilizzo previsto. Si ritiene che ciò sia possibile mediante riempimenti con materiale inerte proveniente dagli interventi edilizi di recupero dei centri storici attuata secondo le procedure autorizzative ammesse dalla normativa vigente.
Per un corretto inserimento ambientale e paesaggistico il progetto di riempimento dovrà prevedere un nuovo andamento del profilo ottenuto mediante terrazzi sostenuti da muri rivestiti di pietra locale a vista. L'andamento dei muri di sostegno dovrà essere ondulato a seguire il più possibile la morfologia del luogo al fine di ottenere la massima *naturalità* delle modifiche orografiche e la massima *aderenza* con la tipologia tradizionale della sagomatura del suolo "a terrazzi"
H massimo della muratura fuori terra = ml 1.80
I manufatti necessari per la pesatura ed il ricovero del custode dovranno essere in muratura rivestita in pietra a

vista e con le caratteristiche tipologiche dei depositi attrezzi agricoli (vedi allegato 2 alle N.A.). La recinzione provvisoria dovrà essere schermata con una siepe viva costituita da essenze vegetali locali di medio e alto fusto, mescolando piante a foglia caduca (carpino faggio, frassino, acero ecc) con essenze sempreverdi.

e)- piazzole ecologiche
Essendo localizzate all'interno dei centri abitati o nelle loro immediate vicinanze qualora non fosse possibile il loro interramento, esse dovranno essere mascherate con una siepe tipo staccionata opaca in tronchi di legno trattato per esterni, o muri in pietra a vista o entrambe le soluzioni con altezza tale da impedire la vista dei cassonetti dalla viabilità e dai luoghi pubblici. Dovranno essere pavimentate in modo da garantire un'adeguata manutenzione e segnalate con apposita tabellatura. Quelle ubicate al di fuori dei centri abitati potranno essere mascherate con siepi vive d'essenze locali.

f)-impianti per il gas
Tutti i manufatti per lo stoccaggio e la gestione degli impianti di distribuzione del gas dovranno essere interrati. Trattandosi di terreno acclive potranno essere interrati su livelli diversi e proporre la tipologia a terrazzo diffusa su tutto il terreno coltivato, consentendo la mimetizzazione.
L'area dovrà in ogni caso essere schermata da una siepe viva costituita da essenze vegetali locali di medio fusto, mescolando piante a foglia caduca (carpino faggio, frassino, acero ecc) con essenze sempreverdi.

g)-antenne per la telefonia mobile e la radio diffusione.
Il piano riconosce i siti in cui sono ubicati gli impianti, ma non individua nuove aree destinate ad ulteriori insediamenti**,** per i quali ci si dovrà attenere alla L.R.28/2004 specifica per il settore ed al suo regolamento di attuazione .

ART. 8 - ZONA E1 DEGLI AMBITI DI ALTA MONTAGNA (AL DI SOPRA DI 1600 M)

8.1 Individuazione

Si tratta di aree ed ambienti che per la loro particolare orografia e conservazione dell'ecosistema racchiudono un elevato grado di naturalità nonché di spettacolarità paesaggistica.
Sono sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs 42/2004 -titolo III

8.2 Interventi

1.In questa zona sono ammessi solo gli interventi sull'edilizia esistente:

In generale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti.
E' consentito il manto di copertura in lamiera di rame o color "testa di moro"
Sono ammesse modifiche di destinazione d'uso in funzione delle attività escursionistiche per la realizzazione di bivacchi o rifugi.

Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento sono consentiti solo negli edifici eventualmente individuati nell'*allegato 1* alle presenti norme con i modi previsti dall'art.12

2.Non sono consentite recinzioni.

3.E' ammesso il ripristino ed il consolidamento di carrarecce, dei sentieri, delle piazzole esistenti nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi originari.

4.E' ammessa la realizzazione di opere di sistemazione idraulica-forestale dei siti quali briglie, scarnificazione delle scarpate e degli argini, terrazzamenti e drenaggi, opere paramassi e paravalanghe

5.Per la realizzazione delle opere di cui al punto 4 e per gli interventi di miglioramento di quelle esistenti è obbligatoria (salvo i casi in cui è asseverata dal progettista l'impossibilità tecnica della loro realizzazione) l'adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Le eventuali opere realizzate con le tecniche tradizionali dovranno essere mascherate con paramenti di materiale naturale reperiti nella zona.

6.Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

Indici e parametri

Distanza dai confini ml. 5.00

ART.9 - ZONA E2 DEGLI AMBITI BOSCHIVI

9.1 Individuazione

Si tratta di aree esterne al Parco delle Dolomiti friulane, caratterizzate dalla presenza di boschi di età diverse, alcuni di recente formazione, ed alcuni con attitudine produttiva. Interessa la gran parte del territorio comunale

- Sono sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs 42/2004 -titolo III-

9.2 Interventi

Il patrimonio edilizio esistente è quasi tutto di formazione storica che per le ragioni dell'abbandono, pur trovandosi in pessime condizioni, ha mantenuto tutti i caratteri dell'architettura originaria.

In generale sono consentiti gli interventi di

a.manutenzione ordinaria, straordinaria,
b.consolidamento statico
c.restauro conservativo

che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti.

E' consentita la modifica di destinazione d'uso e l'ampliamento per le attività escursionistiche e della residenza saltuaria.

Il piano individua in apposito elaborato: "allegato 1 alle norme di attuazione" gli edifici per i quali è consentita tale modifica e ne

precisa i termini spaziali in relazione ai caratteri specifici dell'edificio; le modalità sono indicate nell'art.12

Gli ampliamenti sono in aderenza agli edifici esistenti.
Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum e senza aumento delle unità immobiliari.
Gli ampliamenti che sono connessi alle funzioni dell'abitare saranno finalizzati a:

-adeguamenti igienico – sanitari anche per le altezze dei piani,

-rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

- costruzione locali accessori (vano scale interno, depositi, legnaie, impianti tecnologici, box auto)

Sono altresì consentite nuove strutture connesse alle attività silvo-pastorali ed alla conduzione dei fondi e delle esigenze dell' imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 06/96 e per i proprietari di fondi che non lo sono e che dimostrino:

- l'impossibilità di utilizzare un volume esistente;
- la coltivazione di terreni in proprietà ed in uso pari a ettari 2.00.

Esse dovranno essere costruite secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme e con le modalità definite nell'art.12

Per le nuove strutture connesse alle attività silvo pastorali non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Non sono ammesse recinzioni

Non sono ammesse nuove strutture per lo stoccaggio e prima trasformazione del legno.

E' ammesso il ripristino ed il consolidamento di carrarecce, dei sentieri, delle piazzole esistenti nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi originari.

E' ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio alle attività silvo-pastorali, alla gestione delle opere di sistemazione idraulico-forestale.

E' ammessa la realizzazione di opere di sistemazione idraulica-forestale dei siti quali briglie, scarnificazione delle scarpate e degli argini, terrazzamenti e drenaggi.

Per la realizzazione delle opere di bonifica e per le infrastrutture, per gli interventi di miglioramento di quelle esistenti è obbligatoria (salvo i casi in cui è asseverata dal progettista l'impossibilità tecnica della loro realizzazione) l'adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Le eventuali opere realizzate con le tecniche tradizionali dovranno essere mascherate con paramenti di materiale naturale reperiti nella zona.

Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

9.3 Indici e parametri

distanza

dai confini	ml 10,000.
Dalla viabilità pedonale e carraia	ml 5.00

ART.10 ZONE E3 DEGLI AMBITI SILVO-ZOOTECNICI.

10.1 Individuazione

Trattasi dei prati pascoli di montagna e di parti del terreno intercluse fra gli ambiti delle zone E2, al di fuori dell'ambito del Parco delle Dolomiti friulane, in fase di degrado per l'abbandono dell'attività primaria per la quale si cerca di favorire la presenza dell'uomo e delle attività primarie al fine di invertire il processo di rimboschimento e limitarne la trasformazione che provocherebbe un grave depauperamento del paesaggio.

10.2 Interventi

1.Il patrimonio edilizio esistente è quasi tutto di formazione storica che per le ragioni dell'abbandono, pur trovandosi in pessime condizioni, ha mantenuto tutti i caratteri dell'architettura originaria. Sono dunque ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed è escluso qualsiasi intervento di eliminazione degli elementi dell'architettura locale. In questa zona gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono limitati a quelli individuati nell'allegato 1 alle N.A. Tale allegato disciplina in modo specifico per ciascun edificio o complessi di edifici gli interventi edilizi ammessi ed i possibili ampliamenti.
2.In tali edifici è consentita la modifica di destinazione d'uso ai fini della residenza saltuaria.

3.Elementi architettonici e materiali sono definiti nell'art.12

4.Gli ampliamenti sono in aderenza agli edifici esistenti.
Sono pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato.
Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum e senza aumento delle unità immobiliari

5.Gli ampliamenti saranno connessi alle funzioni dell'abitare.
Essi saranno finalizzati a:
-adeguamenti igienico – sanitari anche delle altezze dei piani ,
- rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- costruzione locali accessori (vano scale interno, depositi, legnaie, impianti tecnologici, box auto)

6 . Sono sempre consentiti interventi edilizi di:
-manutenzione ordinaria e straordinaria

-consolidamento statico; (la sostituzione del solaio di copertura dovrà avvenire senza che sia modificata la sagoma)
-restauro e risanamento conservativo

7. Sono altresì ammessi nuovi interventi edilizi o ristrutturazioni dell'esistente connessi alla conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R.06/1996
Essi dovranno essere costruite secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme e con le modalita definite nell'art.12.
Per le nuove strutture connesse alle attività produttiva non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

8. Sono ammesse recinzioni solo se funzionali alle attività zootecniche o per la protezione degli orti dagli animali selvatici esse dovranno essere realizzate mediante siepi vive, staccionate in legno ,reti a maglia larga adatte al passaggio dei volatili.

9. E' ammesso il ripristino ed il consolidamento di carrarecce, dei sentieri, delle piazzole esistenti nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi originari.

10 In questa zona non sono ammessi nuovi edifici destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali e nuovi edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

11. E' consentita la costruzione di edifici rustici e depositi attrezzi collegati alla conduzione del fondo anche a quanti non sono agricoltori a titolo principale purché dimostrino l'effettiva e reale attività di conduzione agro forestale mediante la presentazione contestualmente al progetto, dei seguenti documenti:
- atti che dimostrino la proprietà dei fondi coltivati o contratti di locazione per un minimo di 1.5 ha e l'inventario delle macchine ed attrezzature (trattore, falciatrice, rimorchio, verricelli ecc) con gli atti di proprietà relativi;
- la proprietà di animali di piccole dimensioni (ovini, caprini in numero minimo di 15 capi) o bovini ed equini (in numero minimo di 3 capi) che utilizzino il pascolo, in proprietà per almeno il 50 %, e che dovrà essere correttamente rapportato al numero dei capi. Ciò dovrà essere dimostrato in una relazione tecnico agronomica a corredo del progetto che indicherà anche le reali necessità volumetriche in relazione all'attività svolta.

Una volta soddisfatte almeno una di queste due condizioni dovrà essere dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzare volumi esistenti.

Gli edifici di cui al presente punto dovranno essere costruiti secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme e con le modalità definite nell'art.12.
Per questi nuovi edifici connessi alle attività agricola non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

12. E' ammesso il ripristino ed il consolidamento di carrarecce, dei sentieri, delle piazzole esistenti nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi originari.

13. E' ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio alle attività silvo-pastorali, alla gestione di opere di bonifica idraulico-forestale quali strade e piste.

14. E' ammessa la realizzazione di opere di bonifica idraulica-forestale dei siti quali briglie, scarnificazione delle scarpate e degli argini, nonché opere di sistemazione quali terrazzamenti e drenaggi.

15.Per la realizzazione di tali opere e per gli interventi di miglioramento di quelle esistenti è obbligatoria (salvo i casi in cui è asseverata dal progettista l'impossibilità tecnica della loro realizzazione) l'adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.
Esse saranno autorizzate dalle autorità preposte secondo la legislazione di settore.
Le eventuali opere realizzate con le tecniche tradizionali dovranno essere mascherate con paramenti di materiale naturale reperiti nella zona.

16. Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

10.3 Indici e parametri

distanza

- dai confini
ml 10,00
- dalla viabilità pedonale e carraia
ml 5.00

- tipologia edilizia: conforme ai caratteri tradizionali del luogo e secondo le indicazioni dell'allegato 2 alle NA;

- densità fondiaria: 0,02 mc/mq per la residenza

Le strutture aziendali saranno commisurate alla tipologia aziendale documentata da apposita relazione tecnico - agraria di cui al punto 10.2

ART 11. - ZONE E4 DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO.

11.1 Individuazione

E' costituita dai pendii ad acclività diversa, spesso modellati dall'attività antropica, storicamente adibiti a prati stabili o a colture intensive di tipo ortivo ed è caratterizzata da valori paesaggistici molto elevati e qualificanti il territorio in generale.
Il piano si propone la tutela di tali valori, a rischio per le trasformazioni in atto legate all'abbandono delle attività primarie.

Il P.R.G.C. suddivide tali zone in:

Zona E4.1 ambito di Erto
Zona E4.2 ambito di Casso
Zona E4.3 ambito sinistra lago

Sono ambiti che si diversificano per la loro orografia, per il livello di trasformazione antropica subito e per la specifica vocazione agricola storica ed in essere.
Per ciascuno di essi le norme individuano gli interventi ammessi e le trasformazioni possibili.

In tutti questi ambiti non è consentita la trasformazione del prato in bosco.

11.2. Zona E4.1 di interesse agricolo e paesaggistico-ambito di Erto

11.2.1 Individuazione

E' costituita dai prati che delimitano l'abitato del centro storico di Erto verso il lago e dai prati che circondano l'abitato di Stortan.
E' caratterizzato dalla presenza di un edificato storico diffuso e puntiforme legato all'attività produttiva agricola e dalla conseguente rete di comunicazioni.
Quantitativamente ridotta rispetto al passato anche recente va tutelata in quanto costituisce una zona di filtro fra il centro edificato ed il bosco ed elemento irrinunciabile per il restauro del paesaggio.

11.2.2 Interventi

In questa zona non sono ammesse trasformazioni, né demolizioni dei muri a secco dei terrazzamenti.

In queste zone sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che dovranno comunque escludere l'eliminazione degli elementi dell'architettura locale.
Tali interventi sono limitati a quelli individuati nell'allegato 1 alle N.A. che disciplina in modo specifico per ciascun edificio o complessi di edifici gli interventi edilizi ammessi, ed i possibili ampliamenti.

Negli edifici individuati nell'allegato 1 è consentito il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale ed a funzioni con esso compatibili.
Elementi architettonici e materiali sono definiti nell'art.12

Gli ampliamenti sono tutti in aderenza agli edifici esistenti.
Sono pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato.
Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum

Gli ampliamenti saranno connessi alle funzioni dell'abitare e delle attività ad esso compatibili.
Essi saranno finalizzati a:
-adeguamenti igienico – sanitari,

-rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
-costruzione locali accessori (vano scale interno, depositi, legnaie, impianti tecnologici, box auto)

Gli ampliamenti in sopraelevazione finalizzati all'adeguamento igienico sanitario delle altezze dei piani, non possono modificare il numero dei piani abitabili né delle unità immobiliari e possono essere effettuate anche per singola unità immobiliare.

Sono consentiti interventi edilizi di:
a.manutenzione ordinaria; straordinaria
b.consolidamento statico; (la sostituzione del solaio di copertura dovrà avvenire senza che sia modificata la sagoma)
c.restauro
con le modalità stabilite dall'art.12 delle presenti norme

E' consentita l'installazione di piccoli volumi per deposito attrezzi in funzione della manutenzione e conduzione dei fondi a prato come indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

Considerato il carattere rurale degli abitati è consentita l'installazione di piccoli volumi per la gestione degli orti e dei giardini che non trovano spazio all'interno delle zone A, in terreni di proprietà dei residenti nel centro stesso purché compatibili con le norme igienico sanitarie.
Questi manufatti, per la funzione e la modestia delle loro dimensioni sono da ritenere pertinenze della residenza che non hanno rilevanza urbanistica.
Essi saranno costruiti secondo gli schemi tipologici e dimensionali indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

In questa zona non sono ammessi nuovi edifici destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali e nuovi edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

E' consentita la costruzione di edifici rustici e depositi attrezzi collegati alla conduzione del fondo agli agricoltori a titolo principale ed anche a quanti non lo sono purché questi ultimi dimostrino l'effettiva e reale attività di conduzione agricola mediante la presentazione contestualmente al progetto, dei seguenti documenti:
- atti che dimostrino la proprietà dei fondi coltivati o contratti di locazione per un minimo di 1 ha e l'inventario delle macchine ed attrezzature (trattore, falciatrice, rimorchio, verricelli ecc) con gli atti di proprietà relativi;

- la proprietà di animali di piccole dimensioni (ovini, caprini in numero minimo di 10 capi) o bovini ed equini (in numero minimo di 3 capi) con fondi, in proprietà per almeno il 70 %, e che dovranno essere dal punto di vista quantitativo correttamente rapportati al numero dei capi. Ciò dovrà essere dimostrato in una relazione tecnico agraria a corredo del progetto.

Una volta soddisfatte almeno una di queste due condizioni, dovrà essere dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzare volumi esistenti.

Gli edifici di cui al presente punto dovranno essere costruiti secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme.e con le modalità definite nell'art.12

Per i nuovi edifici connessi alle attività agricole non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

E' ammesso il recupero della viabilità pedonale, interpoderale e comunale nell'assoluto rispetto dei caratteri costruttivi originari.

E' vietata la demolizione di muri di confine o di sostegno in pietra.

Sono ammesse recinzioni di legno o con siepi vive di specie autoctone solo in prossimità delle abitazioni per la delimitazione dei giardini e per la delimitazione degli orti.

E' consentita la piantumazione di alberi da frutto e nel caso di produzione intensiva questa deve attuarsi secondo il metodo "biologico".

E' consentita sempre la modifica di destinazione d'uso finalizzata alla realizzazione di attività produttive agricole

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e ad attività compatibili con la residenza, dei rustici annessi alle residenze con le modalità previste dall'art.12 e per gli edifici individuati nell'Allegato 1 e compatibilmente con le prescrizioni dettate dall'art. 5.0 delle presenti Norme.

La costruzione delle concimaie dovrà seguire le prescrizioni igienico sanitarie vigenti

Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

11.2.2 Indici e parametri

distanza

Gli ampliamenti così come indicati nelle specifiche tavole, sono consentiti nel rispetto delle distanze prescritte dal Codice Civile:
E' consentita:

- la costruzione a confine;
- la stipula di una convenzione con il confinante che autorizzi la costruzione a distanze diverse. Tale convenzione dovrà essere registrata e dovrà essere allegata alla domanda di edificazione

Per le nuove costruzioni accessorie si prescrive una distanza
dai confini ml 5,00.

Nei confronti della viabilità carraia si prescrive una distanza ml 10.00 salvo le deroghe previste dall'art.41.4 *quater per gli ampliamenti igienico sanitari.*

La tipologia edilizia dovrà essere conforme ai caratteri tradizionali del luogo e secondo le indicazioni dell'allegato 2 alle NA;

11.3 - Zona E4.2 di interesse agricolo paesaggistico – ambito di Casso

11.3.1 individuazione

Comprende le zone di interesse agricolo paesaggistico dei pendii intorno all'abitato di Casso che non rientrano nel Parco delle Dolomiti friulane. Si tratta di spazi vuoti generalmente a prato stabile connotati dalla presenza diffusa di muri a secco funzionali alla sistemazione a terrazzi che rendono il paesaggio molto legato all'azione umana. Essi costituiscono un elemento di forte contrasto cromatico con l'ambito dei detriti di frana

adiacente e fanno da contrappunto all'ambito della frana del Monte Toc.
Sono attraversati da una viabilità storica, in parte cancellata dall'onda del Vajont, di raccordo intervallivo da ristrutturare.
Il piano si propone la loro tutela e valorizzazione.

11.3.2 interventi

In questa zona non sono ammesse trasformazioni, né demolizioni dei muri a secco dei terrazzamenti.

1. E' consentita l'installazione di piccoli volumi per deposito attrezzi in funzione della manutenzione e conduzione dei fondi a prato come indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

2. Sono ammesse recinzioni di legno o con siepi vive di specie autoctone solo per la delimitazione degli orti.

3. Non sono ammesse trasformazioni colturali dei prati stabili.

4. E' consentita solo la messa a dimora di piante da frutto e non per la produzione intensiva.

5. E' ammesso il recupero della viabilità pedonale, interpoderale e comunale storica nell'assoluto rispetto dei caratteri e degli elementi costruttivi originari.

11.3.3 Indici e parametri

Per le nuove costruzioni accessorie si prescrive
una distanza
dai confini ml 10,00.
Dalla viabilità carraia ml 10.00
salvo le deroghe previste dall'art.41.4 *quater per gli ampliamenti igienico sanitari.*

La tipologia edilizia e le dimensioni saranno conformi alle indicazioni dell'allegato 2 alle NA;

11.4.- Zona E4.3 di interesse agricolo paesaggistico-ambito sinistra lago

11.4.1 individuazione

Comprende le zone a prato ubicate nel territorio delimitato dalla sponda sinistra del lago del Vajont fra l'immissione del Vajont e del rio Mesazza, il terrazzo di Pineda e fino al 1962 anche la paleo frana del monte Toc per le parti non incluse nel Parco delle Dolomiti friulane.
Sono i luoghi più vocati all'agricoltura per la loro conformazione quasi pianeggiante. Hanno sempre svolto questa funzione fino al disastro del Vajont che li ha profondamente trasformati inghiottendoli con il monte Toc e con conseguente abbandono.
Il piano si propone di recuperare a questa funzione quanto rimasto e tutti i prati colonizzati da boschi di neoformazione per abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Ciò con il duplice obiettivo di valorizzare la funzione produttiva agricola ed il restauro del paesaggio.
La residenza storica diffusa era strettamente connessa con l'attività agricola

11.4.2 Interventi

In queste zone sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che dovranno in ogni caso escludere l'eliminazione degli elementi dell'architettura locale.
Tali interventi sono individuati nell'allegato 1 alle N.A. che disciplina in modo specifico per ciascun edificio o complessi di edifici gli interventi edilizi ammessi e le modalità costruttive e localizzative dei possibili ampliamenti.

Negli edifici individuati nell'allegato 1 è consentito il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale ed a funzioni con esso compatibili.
Elementi architettonici e materiali sono definiti nell'art.12

Gli ampliamenti sono tutti in aderenza agli edifici esistenti.

Sono consentite le sopraelevazioni finalizzate all'adeguamento igienico-sanitario delle altezze senza modifica del numero dei piani esse possono essere effettuate anche per singola unità immobiliare.
Sono esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato.

Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum

Gli ampliamenti saranno connessi alle funzioni dell'abitare ed a quelle ad esso compatibili.
Essi saranno finalizzati a:
-adeguamenti igienico – sanitari ,
-rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
-costruzione locali accessori (vano scale interno, depositi ,legnaie,impianti tecnologici,box auto)
- ricavo di nuove unità immobiliari

Sono sempre consentiti interventi edilizi di:
-manutenzione ordinaria e straordinaria
-consolidamento statico; (la sostituzione del solaio di copertura dovrà avvenire senza che sia modificata la sagoma)
-restauro
con le modalità stabilite dall'art.12 delle presenti norme.

Sono altresì ammessi nuovi interventi edilizi o ristrutturazioni dell'esistente connessi alla conduzione dei fondi e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale.

Essi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme e con le modalità definite nell'art.12

In questa zona non sono ammessi nuovi edifici destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali e nuovi edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

E' consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale dei rustici annessi alle residenze, con le modalità previste da quanto stabilito dall'art.12 e per gli edifici individuati nell'Allegato uno.

Sono ammesse recinzioni solo ai fini dell'attività agricola di allevamento

E' consentita la costruzione di recinzioni a protezione degli orti e dei frutteti dagli animali selvatici realizzata mediante siepi vive, steccati e reti a magli larga che consentono il passaggio dei colatili.

E' ammesso il ripristino, della viabilità esistente nell'assoluto rispetto degli elementi costruttivi originari.

E' ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio alle attività agricole

E' ammessa la realizzazione di opere di bonifica idraulica

Per la realizzazione delle opere di bonifica idraulica e per la costruzione di infrastrutture di servizio e per gli interventi di miglioramento di quelle esistenti è obbligatoria (salvo i casi in cui è asseverata dal progettista l'impossibilità tecnica della loro realizzazione) l'adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Le eventuali opere realizzate con le tecniche tradizionali dovranno essere mascherate con paramenti di materiale naturale reperiti nella zona.

E' consentita la costruzione di edifici rustici e depositi attrezzi collegati alla conduzione del fondo agli agricoltori a titolo principale ed anche a quanti non lo sono purché questi ultimi dimostrino l'effettiva e reale attività di conduzione agricola mediante la presentazione contestualmente al progetto, dei seguenti documenti:
- atti che dimostrino la proprietà dei fondi coltivati o contratti di locazione per un minimo di 2 ettari e l'inventario delle macchine ed attrezzature (trattore, falciatrice, rimorchio, verricelli ecc) con gli atti di proprieta' relativi;
- la proprietà di animali di piccole dimensioni (ovini, caprini in numero minimo di 10 capi) o bovini ed equini (in numero minimo di 4 capi) con fondi, in proprietà per almeno il 70 %, e che dovranno essere dal punto di vista quantitativo correttamente rapportati al numero dei capi. Ciò dovrà essere dimostrato in una relazione tecnico- agraria a corredo del progetto.
Una volta soddisfatte almeno una di queste due condizioni, dovrà essere dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzare volumi esistenti.

La relazione tecnico agraria accompagnerà anche i progetti degli imprenditori agricoli. Essa dovrà contenere un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (agronomo) che dichiarerà la congruità fra volumi di nuova costruzione e dimensioni aziendali.

Gli edifici di cui al presente punto dovranno essere costruiti secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme e con le modalità definite nell'art.12

Per i nuovi edifici connessi alle attività agricole non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

E’ consentita l’installazione di piccoli volumi per deposito attrezzi in funzione della manutenzione e conduzione dei fondi a prato come indicati nell’allegato 2 alle presenti norme

Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

11.4.3 Indici e parametri

distanza

La realizzazione degli ampliamenti così come indicati nelle specifiche tavole, è consentita nel rispetto dei dettami del Codice Civile:
E’ consentita :

-la costruzione a confine

-la stipula di una convenzione con il confinante che autorizzi la costruzione a distanze diverse. Tale convenzione dovrà essere registrata e dovrà essere allegata alla domanda di edificazione

Per le nuove costruzioni si prescrive
una distanza
dai confini ml 10,000.

Nei confronti della viabilità carraia si prescrive
una distanza ml 10.00
salvo le deroghe previste dall’art.41.4 *quater per gli ampliamenti igienico sanitari.*

La tipologia edilizia: conforme ai caratteri tradizionali del luogo e secondo le indicazioni dell’allegato 2 alle NA;

ART 12- MODALITÀ DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI IN ZONA E

Ogni intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle forme e dei materiali propri dell’edilizia locale storicamente consolidata e secondo lo schema indicato nell’allegato 1 alle presenti norme.

Per questi interventi non sono ammessi:
-le coperture a padiglione;
-le coperture piane
-le coperture ad una falda: queste sono possibili solo per ampliamenti di limitate dimensioni (max 15 mq)
-nessun altro tipo di materiale diverso dal legno per i serramenti esterni e per gli sporti di gronda qualora non sia utilizzata la modalità costruttiva tradizionale in pietra
-i ballatoi di legno al 1° piano
-le pensiline sopra le porte esterne e le finestre
-i rivestimenti esterni in perlinato
-recinzioni con muretti in cls o pietra e rete di ferro o plasticata
-l'uso di intonaci a protezione di paramenti in pietra o sasso.
-il calcestruzzo lasciato a vista;
-canne fumarie e torrette di acciaio a vista

Nelle murature in pietra è' consigliato l'uso del rabbocco o di vernici trasparenti che non alterino il colore della pietra;

E' fatto obbligo
-di mantenere le pendenze delle falde del tetto e le posizioni della grossa orditura;
-di mantenere le pendenze del tetto dell'edificio che sarà oggetto di ampliamento anche nella parte ampliata;
-di realizzare lo sporto di gronda con le seguenti modalità:

- con cordolo in pietra; ove esistente il cordolo nelle sopraelevazioni va spostato in alto, senza l'aggiunta dello sporto di legno come nella tradizione costruttiva locale:
- con orditura di legno che avrà le seguenti dimensioni.
  a)sulle facciate max cm 60 in proiezione
  b)sul timpani max cm 30 in proiezione

- di porre in opera scossaline con l'altezza massima di cm.12
- di porre in opera eventuali grondaie di sezione semicircolare con l'esclusione di qualsiasi altra forma;
-di riproporre le dimensioni e l'ordine dei fori che caratterizzano il prospetto delle costruzione oggetto di intervento individuati come originari dell'edificio. I fori potranno essere di misure e posizioni diverse da particella a particella sullo stesso fronte;
- di realizzare stipiti che potranno essere:
  in pietra locale
  il cemento finta pietra

-di mantenere inalterati i fori degli edifici storicamente adibiti a ex fienili e di posizionare i serramenti a filo interno senza oscuri.

-Di realizzare I paramenti esterni con le seguenti modalità:

- *nelle sopraelevazioni* esclusivamente in pietra locale con particolare riguardo alla tessitura della muratura che dovrà essere analoga a quella dell'esistente ed alla colorazione dell'impasto per la realizzazione delle fughe, colorazione che dovrà essere come quella del muro esistente.
- *negli ampliamenti* oltre che in pietra locale come al punto precedente, potranno essere:
  a)in tavole di legno di larghezze diverse (min cm 12) disposte sia in verticale sia in orizzontale.
  b)intonaco a grana grossa che garantisca un effetto cromatico il più possibile vicino alle tinte dei paramenti e dei rabbocchi della muratura in pietra tradizionali.

-di installare serramenti esterni in legno

-di utilizzare per ballatoi, rivestimenti, sporti di gronda ed ante di oscuro legno di larice possibilmente di origine locale comunque nazionale, non trattato.

-di utilizzare per Il manto di copertura:

a)coppi o tegole di cotto curve tipo coppo
b)coppo in cemento come specificato nelle schede inserite nell'allegato 2
c)lastre di pietra
d)lastre di rame o di lamiera recata color testa di moro negli edifici al di sopra dei 1100 m slm
e)scandole in legno sulle antiche pendenze della paglia;

- di costruire ballatoi esclusivamente in legno con parapetti nelle forme tradizionali.
- di realizzare nuove torrette da camino secondo i disegni tradizionali;

Per gli edifici ubicati all'interno del Parco delle Dolomiti friulane vanno seguite le indicazioni di cui all'art.22 delle Norme per l'attuazione del Piano di Conservazione e Sviluppo secondo le modalità specificate nel presente articolo e nell'allegato 1 alle presenti norme.
I manti di copertura potranno essere, oltre che in scandole di legno, anche in pietra o in cotto, come da tradizione locale e, al di sopra dei 1100 metri s.l.m., anche in lamiera liscia di rame.

E' consentito negli edifici singoli isolati , ove chiaramente visibile la traccia della trasformazione, riportare il tetto alle

pendenze originarie. Ciò dovrà essere inequivocabilmente documentato da elaborati grafici e fotografici idonei.

ART. 13 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE F DEL PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE

Individuazione

Sono quelle parti del territorio del Comune di Erto e Casso comprese nel Parco delle Dolomiti friulane così come individuato dalla L.R. 42/96.
La presente variante le suddivide in:

-**zone F** che sono le parti in cui vige il Piano di Conservazione e Sviluppo approvato con DPGR 0582 del 16/10/90
-**zone Fa** che costituiscono ampliamenti introdotti con le legge 42/96 e quindi sprovvisti di Piano di Conservazione Sviluppo.

13.1 zone F

Nell'ambito di tali zone, vincolate ai sensi delle L.R. 42/96 istitutiva del parco delle Dolomiti Friulane che a sua volta comprende il S.I.C IT.3310001, il rilascio delle concessioni è

subordinato all'acquisizione del parere dell'ente od organismo preposto alla tutela del vincolo nel caso in cui la competenza dell'intervento proposto sia comunale; con le modalità e le procedure previste dalla legislazione in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici nel caso in cui la competenza sulla concessione appartenga a Ente sovraordinato.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 69 punto 2 della L.R.42/96 in regime di salvaguardia, queste zone sono regolamentate dal Piano di Conservazione e Sviluppo approvato con DPGR 0582 del 16/10/90 e dai suoi elaborati.
Con la presente variante con l'art.12 vengono introdotte specificazioni e dettagli per gli interventi sugli edifici.

La cartografia della variante individua anche le aree silvo pastorali incluse nel parco solo al fine di evidenziare la loro importanza per il recupero dei valori ambientali del territorio.

Viene anche evidenziata con apposita simbologia l'area della frana del Monte Toc che costituisce elemento principe degli ambiti della memoria come descritto all'art.17.1 delle presenti norme.

13.2zone Fa

Comprende le zone di interesse agricolo paesaggistico dei pendii intorno all'abitato di S.Martino (soggetto al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale), a sud del centro storico di Erto e a ovest di Stortan per le quali non è stato redatto il piano di Conservazione e sviluppo.

Ad esclusione della parte a bosco di Stortan, si tratta di spazi aperti paesaggisticamente caratterizzati da prati stabili e dalle presenza di piccoli terrazzi sostenuti da muri in pietra a secco. Su buona parte di essi è in fase di crescita il bosco di neoformazione.
A San Martino viene individuata anche un'area di interesse archeologico in quanto probabile sito del Castello Medioevale.
E' presente un edificato storico legato all'attività agricola.

Il piano si propone il mantenimento ed il recupero di questi spazi aperti modellati dall'attività antropica in quanto fondamentali per la qualificazione paesaggistica ed eco-estetica di questa porzione del territorio comunale già profondamente trasformato dalla tragedia del Vajont in sintonia con quanto prescritto nell'art.9 "norme generali riguardanti l'agricoltura " del

documento D6 “Norme per l’esecuzione del piano” del Piano di Conservazione e sviluppo del Parco.

13.2.1 Interventi

1.In queste zone sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che dovranno comunque escludere l'eliminazione degli elementi dell'architettura locale.

Tali interventi sono individuati nell'allegato 1 alle N.A. che disciplina in modo specifico per ciascun edificio o complessi di edifici gli interventi edilizi ammessi, le destinazioni d'uso ammesse e le modalità costruttive e localizzative dei possibili ampliamenti.

Elementi architettonici e materiali sono definiti nell’art 12

Negli edifici individuati nell’allegato 1 è consentito il mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale

Gli ampliamenti sono tutti in aderenza agli edifici esistenti.
Ove consentite le sopraelevazioni finalizzate all’adeguamento delle altezze senza modifica del numero dei piani, possono essere effettuate anche per singola unità immobiliare.
Sono pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato.

Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum e senza aumento delle unità immobiliari

Gli ampliamenti saranno connessi alle funzioni dell’abitare.
Essi saranno finalizzati a:

-adeguamenti igienico – sanitari,
-rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
-costruzione locali accessori (vano scale interno, depositi, legnaie, impianti tecnologici, box auto)

2.Sono sempre consentiti interventi edilizi di:

- manutenzione ordinaria; straordinaria
- consolidamento statico; (la sostituzione del solaio di copertura dovrà avvenire senza che venga modificata la sagoma)
- restauro

con le modalità stabilite dall'art.12 delle presenti norme

3.Non sono ammesse trasformazioni colturali dei prati stabili.

4.E' consentita solo la piantumazione di alberi da frutto e non per la produzione intensiva.

5.E' consentita la costruzione di edifici rustici e depositi attrezzi collegati alla conduzione dei fondi purché sia dimostrata l'effettiva attività di conduzione agricola mediante la presentazione contestualmente al progetto, dei seguenti documenti:

- atti che dimostrino la proprietà dei fondi coltivati o contratti di locazione per un minimo di 2 ha e l'inventario delle macchine ed attrezzature (trattore, falciatrice, rimorchio, vericelli ecc) con gli atti di proprieta' relativi;
-la proprietà di animali di piccole dimensioni (ovini, caprini in numero minimo di 10 capi) o bovini ed equini (in numero minimo di 2 capi) con fondi, in proprietà per almeno il 70 %, e che dovranno essere dal punto di vista quantitativo correttamente rapportati al numero dei capi. Ciò dovrà essere dimostrato in una relazione tecnico agraria a corredo del progetto.

Una volta soddisfatte almeno una di queste due condizioni, dovrà essere dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzare volumi esistenti.

6 .Gli edifici di cui al presente punto dovranno essere costruiti secondo le indicazioni tipologiche e dimensionali prescritte nell'allegato 2 alle presenti norme. e con le modalità definite nell'art.12

7 E' ammesso il recupero della viabilità pedonale, interpoderale e comunale nell'assoluto rispetto dei caratteri costruttivi originari.

8 E' vietata la demolizione di muri di confine o di sostegno in pietra.

9 E' consentita sempre la modifica di destinazione d'uso di edifici esistenti finalizzata alla realizzazione di attività produttive agricole comprese quelle agrituristiche.

10 Gli interventi devono essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a

pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

13.2.2 Indici e parametri

distanza

Per consentire la realizzazione degli ampliamenti così come indicati nelle specifiche tavole, è consentita nel rispetto dei dettami del Codice Civile:

–la costruzione a confine
–la stipula di una convenzione con il confinante che autorizzi la costruzione a distanze diverse. Tale convenzione dovrà essere registrata e dovrà essere allegata alla domanda di edificazione

Per le nuove costruzioni accessorie si prescrive
una distanza
dai confini ml 5,00.
Nei confronti della viabilità si prescrive
una distanza
Dalla viabilità locale ml 10 .00

dalla strada statale ml 15.00

salvo le deroghe previste dall'art.41.4 *quater per gli ampliamenti igienico sanitari.*

La tipologia edilizia: conforme ai caratteri tradizionali del luogo e secondo le indicazioni dell'allegato 2 alle NA;

ART.14 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI TIPO G2

La variante riconosce le aree in cui sono presenti servizi di tipo turistico ricettivo (zone G2a) ed individua nuove aree per i servizi turistici espressamente dedicate ad una fruizione ordinata e sostenibile dei luoghi interessati dalla tragedia del Vajont ed alla fruizione della palestra di roccia contermine (zone G2b)

14.1 Zona G2a

E' costituita da quelle aree interessate dalla presenza di edifici adibiti alle attività ricettive-turistiche esistenti e di supporto ad esse.
Trattasi della zona adiacente al centro storico di Erto adibita a foresteria/ostello di proprietà comunale. E' consentito l'ampliamento fino al massimo del 10% del volume esistente.
L'ampliamento dovrà essere in aderenza all'esistente e realizzato con l'uso dei materiali e dei modi coerenti con l'edificio che è di recente ristrutturazione.

14.2 Zona G2b degli impianti e servizi turistici

Comprende l'area che si estende dalla diga lungo la strada statale fino oltre la palestra di roccia che è destinata a contenere i servizi e gli impianti per la fruizione dei luoghi interessati dalla frana del monte Toc E' ubicata lungo il versante opposto al monte Toc ed è delimitata dalla strada statale 251. In essa esistono già due manufatti che svolgono la funzione di punto di informazione e punto ristoro.

In queste zone ogni intervento è soggetto a Piano Attuativo che dovrà interessare tutta l'area e sarà di iniziativa pubblica. Alla realizzazione delle opere potranno partecipare anche soggetti privati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rapporti economici fra pubblico e privato.
Il piano attuativo dovrà assumere i caratteri di un "progetto guida" che dovrà definire gli elementi con i quali la progettazione edilizia dovrà essere coerente secondo i criteri di seguito descritti.

Nell'area sono ammessi tutti gli interventi per la realizzazione di impianti e servizi turistici ad esclusione delle costruzioni a destinazione alberghiera e residenziale e quelle fisse adibite a permanenza continuativa di persone .

- servizio di ricevimento ed informazione
- pronto soccorso
- installazioni igienico sanitarie di uso comune
-attrezzature minime di ristoro;
- attrezzature specifiche per la palestra di roccia
-parcheggi
-aree per la mobilità intermodale (auto/navetta/ bicicletta ecc)
- infrastrutture primarie quali luce, acqua, illuminazione pubblica e telefono pubblico
- piazzole per i contenitori dei rifiuti
-percorsi pedonali e ciclabili
-piccola area per il commercio ambulante

Il dimensionamento delle attrezzature dovrà avvenire sulla base dei dati di affluenza forniti dal Parco delle Dolomiti Friulane nei tre anni precedenti la progettazione attuativa e sulla base di un andamento di crescita realistico.

La pianificazione attuativa dovrà attenersi ai seguenti criteri di progettazione:

1.Parcheggi

- le aree per il parcheggio dei visitatori dovranno contenere complessivamente minimo 200 posti auto e dovranno essere ubicate preferibilmente in

contenitori multipiano che dovranno sfruttare la conformazione del terreno.
- considerato che l'intera zona è dominata da un manufatto " artificiale" anche questi contenitori dovranno essere coerenti con tale artificialità sia nelle forme sia nei materiali.
- dovranno inoltre essere previsti appositi spazi per la sosta dei pulman in ragione di 1 ogni 50 posti auto
-in corrispondenza di ciascun contenitore dovranno essere previsti degli spazi per l'intermodalità in cui sia possibile cambiare mezzo di trasporto (auto /navetta o auto /bicicletta, auto elettrica ecc.) in ragione del percorso di visita scelto.

- H max. ml 12.00
- Distanza minima dalla strada statale ml 5.00
- La loro localizzazione dovrà essere definita dal piano particolareggiato che dovrà comunque prevederne una in prossimità del bivio per la frazione di Casso.
- Gli accessi dovranno essere regolati sulla base delle vigenti norme di sicurezza sancite dal codice della strada.

2.le reti energetiche e le infrastrutture primarie dovranno essere tutte interrate

3.le piazzole per la raccolta dei rifiuti dovranno essere ubicate in prossimità degli accessi ai parcheggi, dei punti di ristoro e dei servizi igienici. Dovranno essere attrezzate per la raccolta differenziata.

4.attrezzature di ristoro
si intende *l'immobile esistente* in prossimità della palestra di roccia che può fungere da bar /paninoteca ecc.
E' vietato il posizionamento di attrezzature esterne per la sosta quali ombrelloni, pergolati ecc.

5.pronto soccorso e installazioni igienico sanitarie di uso comune
Il pronto soccorso sarà unico per tutta l'area e sarà ubicato nello stesso edificio per l'informazione ed il ricevimento dei visitatori.
I servizi igienici saranno distribuiti nei contenitori dei parcheggi in ragione di almeno un blocco (2 maschi + 2 femmine + 1 disabile) per ciascuno.

6.l'edificio per il ricevimento e l'informazione attualmente è ubicato all'interno del Parco delle dolomiti friulane su uno slargo adibito a parcheggio ed in struttura

prefabbricata in legno. Una volta realizzata la nuova struttura nell'area di piano particolareggiato, essa dovrà essere rimossa e gradualmente anche il parcheggio. Come per i contenitori/parcheggio anche il nuovo edificio potrà avere i caratteri dell'artificialità, formale e materica, rispetto ai luoghi.

H max 6.50 ml

7.sulla frana che si trova all'interno dell'ambito del Parco delle Dolomiti friulane di fronte alla diga si è formato uno spiazzo "il piazzale Paolini" che è stato utilizzato per gli spettacoli sulla tragedia del Vajont. Su tale area e sulla viabilità di accesso è fatto divieto di posizionare qualsiasi tipo di struttura fissa e di pavimentare.

Sono consentiti solamente interventi per la pulizia dalla vegetazione infestante in armonia con quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Conservazione e sviluppo del Parco.

8.Le attrezzature sportive sono quelle della palestra di roccia, parete compresa. Il piano attuativo dovrà per quest'area definire le modalità di infrastrutturazione e di fruizione al fine di non deteriorare la parete rocciosa ed il suo intorno. L'intero ambito dovrà essere riorganizzato per una sua fruizione ordinata e sostenibile.

9.I percorsi pedonali e ciclabili collegheranno fra loro le diverse attrezzature dell'area ed i percorsi di visita sui luoghi del disastro. Essi dovranno essere realizzati intervenendo il meno possibile sulla morfologia dei luoghi ed i materiali utilizzati saranno quelli che più si accordano con l'ambiente circostante, saranno comunque da privilegiare i materiali naturali. Eventuali opere di difesa idraulica-forestale dovranno essere costruite utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Sono consentiti materiali diversi per i percorsi pedonali a sbalzo sulla roccia sopra la diga ed esterni alla galleria della SS 251.

10.Una piccola area per il commercio ambulante dovrà essere ubicata il più possibile lontano dalla diga e non potrà superare *i 2000 mq di dimensione*

14.3 Zona G2c degli impianti e servizi turistici : area di sosta per caravan

Trattasi di aree di piccole dimensioni che saranno infrastrutturate e attrezzate per la sosta dei caravan in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia .
Dovranno essere raccordate con la viabilità ciclabile e pedonale .
Le modifiche morfologiche del terreno dovranno essere minime e se indispensabili si dovranno utilizzare i sistemi a terrazzo con la realizzazione di muri in pietra .

ART. 15 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ'.

Le zone destinate alla viabilità comprendono:
- le strade;
- i nodi stradali;
- i parcheggi;
- le aree di rispetto stradale;
- i percorsi pedonali.

Il P.R.G.C. indica il tracciato ,mentre compete ai singoli progetti esecutivi l'esatta definizione delle opere. Minime modifiche del tracciato introdotte in sede di progettazione esecutiva non costituiscono variante al piano.

Il P.R.G.C. suddivide la viabilità in:

- viabilità secondaria di interesse regionale:
S.S. della Val Cellina- val di Zoldo 251 da ristrutturare

- viabilità comunale e locale:
strade comunali interne ai centri abitati e di collegamento fra le aree urbanizzate e edificate e con l'abitato diffuso.
-di collegamento
-di servizio
da ristrutturare;
da costruire ex novo;

-viabilità agro-forestale

strade interpoderali , da recuperare e costruire
strade e piste forestali da ristrutturare e costruire

viabilità pedonale:

mulattiere e sentieri: da recuperare.
piste ciclabili da costruire ex novo

15.1 -Criteri di progettazione

Fatte salve le norme tecniche di progettazione per la sicurezza della percorribilità veicolare si ritiene *criterio progettuale primario* l'armonico inserimento delle nuove opere, siano nuovi tracciati o ristrutturazioni, nel contesto ambientale e paesaggistico ed il massimo rispetto delle specie animali e vegetali tutelate nel territorio.
Infatti buona parte degli interventi ricadono in prossimità se non all'interno del territorio del parco e del SIC quindi in stretta relazione con le specie in esso tutelate.
Si dovrà :

-limitare al minimo le trasformazioni morfologiche e pertanto nelle situazioni di pendio, realizzare preferibilmente gli ampliamenti della sede stradale verso valle piuttosto che a monte.

-limitare al minimo indispensabile le opere in CA o ferro e la loro visibilità attraverso paramenti in pietra naturale legno o altro materiale locale;

-utilizzare nei lavori di consolidamento e nelle opere idrauliche, ovunque possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica .

-prevedere sempre attraversamenti dedicati per le specie animali presenti e tutelate,

-salvo diverse prescrizioni per problemi di natura geologica, mantenere nelle ristrutturazioni i tracciati esistenti

Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione dei percorsi all'interno dei centri storici di Erto e Casso e del borgo di san Martino in armonia con quanto previsto dal Piano particolareg-giato si dovrà :

-mantenere le caratteristiche di tracciato e costruttive originarie.

-Ripristinare la pavimentazione esistente o sostituirla con una pavimentazione nuova naturale (pietra) che si raccordi nelle forme e nel colori con quella esistente privilegiando il materiale e la tecnica locale (codoli)

-Dovranno essere mantenuti o sostituiti nelle parti deteriorate tutti i manufatti originari, quali cordoli in pietra, gradini, fontane canali di scolo delle acque in pietra o ciotoli ecc

Per qualsiasi tipo di viabilità è' fatto sempre divieto di utilizzare a paramento di opere in cls, elementi e/o pannelli prefabbricati in cls e pietra.

Si dovrà in ogni caso attenersi alle norme del PAI ed a quelle della relazione geologica facente parte integrante della Variante.

15.1.1 viabilità comunale

Tale viabilità svolge la funzione primaria di collegare i centri fra loro, con l'abitato diffuso, con le infrastrutture e le opere di servizio alla residenza. Può svolgere contemporaneamente più funzioni e la sua dimensione è strettamente collegata oltre che al tipo di utilizzo anche al contesto ambientale in cui si inserisce,

15.1.1.1 –viabilità di collegamento

La sezione massima per le strade non a fondo cieco di nuova costruzione o da ristrutturare sarà di ml 6,00 e precisamente :

Strada di Casso del cimitero ml 4.00 di sede stradale

Strada di collegamento con la viabilità di sinistra lago
ml 4.00 di sede stradale

I marciapiedi, ove previsti, dovranno essere dotati di apposite rampe in accordo alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche; anche quelli esistenti dovranno essere adeguati.
Ristrutturazioni, ampliamenti o nuovi tracciati dovranno essere realizzati con i criteri di cui al precedente punto 15.1.

Ove nuovi tracciati interrompano e/o sostituiscano in parte quelli preesistenti, siano essi carrarecce o sentieri, è fatto obbligo di realizzare anche le intersezioni ed i raccordi con detta viabilità.

15.1.1.2.viabilità di servizio

Rientrano fin questo tipo di viabilità i seguenti nuovi tracciati:
- -Strade di Val da Pont
- -Strada di S. Martino

La sezione massima per questo tipo di viabilità sarà di ml.3 escluse le banchine.
Non sarà dotata di marciapiedi e potrà non essere pavimentata .Dovranno essere invece realizzate sempre le opere di drenaggio e di regimazione delle acque meteoriche.

Ristrutturazioni ,ampliamenti o nuovi tracciati dovranno essere realizzati con i criteri di cui al precedente punto 15.1.

Ove nuovi tracciati interrompano e/o sostituiscano in parte quelli preesistenti , siano essi carrarecce o sentieri, è fatto obbligo di realizzare anche le intersezioni ed i raccordi con detta viabilità.

15.1.2. viabilità agro-forestale

Tale viabilità è strettamente legata alle funzioni produttive primarie ed alla salvaguardia e tutela dell'ambiente. Essa costituisce infrastruttura di servizio delle zone E2, E3, E4 ed F
La sezione massima ammessa per queste strade è di ml. 4.00 comprensiva di cunette, con piazzole di scambio ove possibile.

Per la realizzazione di nuovi tracciati al di fuori delle aree F e per gli interventi di miglioramento di quelle esistenti è obbligatoria (salvo i casi in cui è asseverata dal progettista l'impossibilità tecnica della loro realizzazione) per tutte le opere l'adozione di metodi e tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione .
Particolare attenzione dovrà essere riservata allo sgrondo delle acque meteoriche sulla sede ed agli eventuali attraversamenti dei deflussi naturali dai pendii. In nessun modo dovranno essere alterate situazioni di equilibrio idraulico già raggiunto.

Ove nuovi tracciati interrompano e/o sostituiscano in parte quelli preesistenti, siano essi carrarecce o sentieri, è fatto obbligo di realizzare anche le intersezioni ed i raccordi con detta viabilità.

15.1.3. viabilità pedonale e ciclabile

Trattasi di sentieri o carrarecce generalmente lastricate con ciottoli e delimitate da muri in pietra o siepi che collegano parti di territorio in zone omogenee diverse.
Il piano individua quei percorsi che sono testimonianza dei collegamenti storici fra abitati, fra gli abitati ed i luoghi della

produzione agricola e forestale; essi devono essere preservate dalle trasformazioni dovute sia all'incuria dell'abbandono, che dalle trasformazioni d'uso.

Vanno recuperate nell'assoluto rispetto dei caratteri originari a prescindere dalla zona omogenea attraversata e dal soggetto .che interviene e l'intervento dovrà essere omogeneo su tutto il percorso.

In essi vanno conservati tutti i manufatti e le opere ancora esistenti e ricostruite quelle mancanti con uguali materiali e tecniche costruttive. Ove ciò non sarà possibile per avvenute profonde trasformazioni della morfologia del suolo , è possibile la ricostruzione e sono consentite nuove opere con l'uso di materiali quali il cls , purché mascherati da paramenti in pietra naturale faccia a vista, locale.
Sono consentiti tutti i lavori di manutenzione , di pulizia ed i lavori di restauro.
E' vietata la loro trasformazione in percorsi carrai anche di servizio forestale.
E' vietata la modifica della sezione e dl tracciato attuali fatto salvo il caso in cui venga dimostrata l'esistenza di un tracciato diverso antecedente.

Il loro utilizzo come percorso ciclabile non deve alterare in alcun modo le caratteristiche di tracciato o costruttive originarie.
Eventuali nuovi tratti di piste ciclabili di raccordo con tracciati esistenti dovranno attenersi ai criteri di cui al punto 15.1. ed essere omogenee nei materiali e nelle tecniche utilizzati negli interventi di ripristino.

Si collocano all'interno di questa categoria di infrastrutture anche i collegamenti pedonali che avvengono attraverso rampe mobili, ascensori, funivie.
Essi sono consentiti solamente se finalizzati all'esclusione dai centri storici o da particolari ambiti di tutela ambientale, il traffico automobilistico di transito o di visita. Compatibilmente con la condizione geologica e le norme di sicurezza vigenti dovranno essere inseriti in modo armonico nel contesto paesaggistico privilegiando localizzazioni che non consentano la vista immediata dei manufatti e dei loro componenti tecnici nella loro interezza.

Il piano individua inoltre due punti sulla strada statale in cui dovrà essere privilegiato il rapporto pedonale fra il centro storico di Erto e l'abitato di Stortan. Ciò dovrà essere realizzato o mediante sottopassi o attrezzando con apposita segnaletica verticale ed orizzontale gli attraversamenti.

15.1.4. parcheggi

Ai sensi della L. n° 122 del 1989 e nelle quantità minime stabilite dal D.P.G.R. 20 aprile 1995, n° 0126/ pres.e successive modificazioni si definiscono le aree da destinare a:

a) parcheggi stanziali per la residenza :
Tali parcheggi sono funzionalmente legati all'edificio ed alle sue aree di pertinenza fondiaria e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza ,secondo quanto disposto dall'art.9 comma 5 della legge 122 del 1989. Secondo quanto disposto dalla predetta legge le relative aree da destinare a parcheggio non potranno essere previste in misura inferiore ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Essi possono essere anche interrati.
Questi parcheggi non costituiscono opera di urbanizzazione primaria.

b) parcheggi di relazione
Il piano individua aree destinate o da destinare a parcheggi di relazione. Tali aree, aggiuntive a quelle destinate ai parcheggi stanziali, sono destinate a parcheggi al servizio sia dei singoli insediamenti , in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità. Tali parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, possono essere ricavati in aree di pertinenza in prossimità degli immobili e devono essere realizzati, ove possibile, in aree autonome e svincolate dalle reti stradali da asservire a vicolo permanente di destinazione a parcheggio. Nel caso di zone sottoposte all'obbligo della preventiva formazione del piano attuativo, la localizzazione degli spazi da destinare a parcheggi di relazione viene demandata a tali strumenti .
Quantità minima prevista (tab 1 DPGR 126/95) : 2,5 mq/abitante.

> Per i centri storici di Erto e Casso ,vista la loro struttura urbana e considerata l'indisponibilità di aree interne libere pubbliche o private,il piano individua aree che dovranno contenere sia i parcheggi stanziali che quelli di relazione.

c) parcheggi per l'interscambio
Rientrano in questa categoria i parcheggi che saranno realizzati in prossimità degli incroci con la viabilità pedonale: sentieri, carrarecce , aree a traffico limitato o proibito in cui sarà possibile utilizzare mezzi di trasporto diversi da quello dell'auto. Essi sono considerati opere di urbanizzazione primaria.

d) parcheggi per esercizi commerciali

I nuovi edifici destinati ad esercizi commerciali al dettaglio di superficie inferiore a 400 mq devono essere dotati di adeguate aree da destinare a parcheggio; tali aree devono essere reperite nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio stesso entro un raggio di 100 m di percorso, in misura non inferiore al 60 % della superficie di vendita.
Qualora l'esercizio al dettaglio venga localizzato all'interno della zona omogenea A di Erto e di Casso, tale superficie,anche in misura parziale, può essere reperita all'interno di zone omogenee diverse ai sensi dell'art.22 del DPR n°0138/pres del 21.05.2003 .
Come per gli edifici , anche la progettazione di queste aree dovrà prevedere l'uso di materiali, forme e colori che si inseriscano correttamente nell'ambiente. Dovranno avere almeno un posto macchina per disabili ogni 20 posti auto. Dovranno essere previsti in proporzione alle dimensioni dell'area anche spazi per la sosta di moto e cicli.

ART.16 ZONE PER LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

Il piano individua le zone adibite o da adibire a servizi ed impianti di interesse comune secondo quanto stabilito dal DPGR 126/95
In queste zone possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature collettive per :
- culto , vita associativa e cultura
- istruzione
- assistenza e sanità
- il verde , lo sport e gli spettacoli

Tutti gli interventi dovranno essere in ogni caso compatibili con le prescrizioni indicate nella relazione geologica e successive integrazioni e, se rientranti nelle zone a pericolosità idrogeologica elevata P3 e molto levata P4, alle rispettive prescrizioni.

16.1- culto , vita associativa e cultura

Le attrezzature adibite a questi servizi sono :

1) gli edifici per il culto esistenti per i quali sono ammessi solo interventi di restauro , di risanamento conservativo e di manutenzione, se trattasi di edifici di interesse storico - artistico . Nel caso di edifici di recente costruzione (chiesa di Stortan) è consentita la ristrutturazione.

2) gli uffici amministrativi locali quali municipio , uffici comunali , uffici postali , protezione civile per i quali è ammesso l'ampliamento , la ristrutturazione anche con la demolizione e relativa ricostruzione per le parti e per gli edifici che non hanno rilevanza storico artistica.

3) centro civico polifunzionale di Casso ubicato nella ex scuola elementare per il quale è ammesso l'ampliamento , la ricostruzione per le parti distrutte dall'onda del Vajont .Dovranno essere conservate come allo stato attuale le murature esterne come testimonianza del tragico evento .

4) biblioteca pubblica ospitata in edificio specifico che si può ampliare in parti di edifici che svolgono funzioni diverse per i quali è ammesso l'ampliamento , la ristrutturazione anche con la demolizione e relativa ricostruzione per le parti che non hanno rilevanza storico artistica.

5) l'ex municipio del centro storico di Erto per il quale è consentita la ristrutturazione, ,il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria è destinato in parte ad ospitare attività di ricerca , culturali e di rappresentanza ed in parte ad attività diverse dalle precedenti ma comunque compatibili con la residenza : commerciali, artigianali ed agricole di trasformazione.

Gli interventi edilizi ammessi sugli edifici e le attrezzature di cui ai punti 2 e 4, essendo ubicati nella zona di ricostruzione dell'abitato , dovranno prevedere l'uso di materiali, forme e colori che non necessariamente dovranno uniformarsi ai caratteri del contesto urbano esistente essendo quest'ultimo poco aderente alla tradizione .Dovrà invece essere evidenziata e riconoscibile la funzione pubblica dell'edificio.

In tali zone le aree libere non utilizzate dalle destinazioni suindicate devono essere sistemate a parco e giardino.

Nuovi interventi dovranno altresì prevedere anche l'adeguatmento degli spazi a parcheggio stanziale e di relazione che dovranno avere complessivamente una misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici ,nel caso di attrezzature di interesse comunale . Tale valore può essere ridotto fino a metà nel caso di attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

16.2- istruzione

Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza psico -pedagogica all'infanzia , con l'osservanza degli indirizzi e direttive del piano socio - assistenziale approvato con legge regionale 19 maggio 1988 n.33 e dei relativi regolamenti e piani provinciali, possono essere comprese le seguenti attrezzature :
1) asilo nido
2) scuola materna
Nell'ambito delle attrezzature per l'istruzione , con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive contenuti nella programmazione regionale di settore , possono essere comprese le seguenti attrezzature:
1) scuola elementare
2) scuola media

Le attrezzature presenti (scuola materna ed elementare) svolgono servizio a carattere comunale .

Sono ammessi interventi quali l'ampliamento , la ristrutturazione anche con la demolizione e relativa ricostruzione per le parti e per gli edifici che non hanno rilevanza storico artistica.

Il volume delle costruzioni non deve superare l'indice di fabbricabilità fondiaria di 3.5 mc/mq e l'altezza massima deve essere di 9.00 m
Gli interventi edilizi ammessi su questi edifici , essendo ubicati nella zona di ricostruzione dell'abitato , dovranno prevedere l'uso di materiali, forme e colori che non necessariamente dovranno uniformarsi ai caratteri del contesto urbano esistente essendo quest'ultimo poco aderente alla tradizione .
Dovrà invece essere evidenziata e riconoscibile la funzione pubblica dell'edificio ed in particolare la loro destinazione alle prime fasce di età.

In tali zone le aree libere non utilizzate dagli edifici devono essere sistemate a parco e giardino con ampi spazi per il gioco.

Nuovi interventi di ampliamento e di ricostruzione dovranno altresì prevedere anche l'adeguamento degli spazi a parcheggio stanziale e di relazione che dovranno avere complessivamente una misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici Tale valore può essere ridotto fino a metà nel caso di attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

16.3 - assistenza e sanità

Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del piano socio - assistenziale

approvato con L.R. 19 maggio 1988 n.33 e dei relativi regolamenti e piani attuativi provinciali , possono essere comprese le seguenti attrezzature :
1) attrezzature per l'assistenza alla maternità , l'infanzia e l'età evolutiva quali :
    a) consultorio familiare
    b) comunità per minori
    c) centri di aggregazione giovanile
    d) soggiorno per vacanze per minori
    e) centri di prima accoglienza.
2) attrezzature per l'assistenza agli anziani quali :
    a) centro diurno
    b) strutture residenziali per anziani
    c) residenze di assistenza sociale
3)attrezzature per l'assistenza ai disabili quali
    a) centri diurni per disabili
    b) strutture residenziali per disabili

Nell'ambito delle attrezzature per la sanità e l'igiene con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del piano socio - assistenziale approvato con L.R. 19 maggio 1988 n.33 e dei relativi regolamenti e piani attuativi provinciali , possono essere comprese le seguenti attrezzature :
1) attrezzature sanitarie di base
2) cimitero

Sono ammessi interventi quali l'ampliamento , la ristrutturazione anche con la demolizione e relativa ricostruzione per le parti e per gli edifici che non hanno rilevanza storico artistica.

Il volume delle costruzioni non deve superare l'indice di fabbricabilità fondiaria di 3.5 mc/mq e l'altezza massima deve essere di 9.00 m

Negli interventi edilizi ammessi , come per gli edifici a carattere residenziale ,si dovranno prevedere l'uso di materiali, forme e colori consoni alla tradizione locale uniformandosi ai caratteri architettonici presenti nel caso di uso di edifici nei centri storici o nell'abitato diffuso ma di epoca storica, nel qual caso sono vietati tutti gli elementi architettonici stilistici estranei alla tradizione locale.

Nel caso in cui si trasformino edifici ubicati nella parte ricostruita di Stortan si ritiene che debba essere previsto l'uso di materiali, forme e colori che non necessariamente dovranno uniformarsi ai caratteri del contesto urbano esistente essendo quest'ultimo poco aderente alla tradizione .
Dovrà invece essere evidenziata e riconoscibile la funzione pubblica dell'edificio .

In tali zone le aree libere non utilizzate dagli edifici devono essere sistemate a parco e giardino.

Nuovi interventi edilizi dovranno altresì prevedere anche l'adeguamento degli spazi a parcheggio stanziale e di relazione che dovranno avere complessivamente una misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici Tale valore può essere ridotto fino a un terzo nel caso di attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

16.4 Attrezzature per il verde , lo sport e gli spettacoli all'aperto.

Nell'ambito delle attrezzature per il verde , lo sport e gli spettacoli all'aperto possono essere compresi :
1) il verde di connettivo
2) il verde di arredo urbano
3) il nucleo elementare di verde
4)il verde di quartiere
5) le attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

Le aree riservate a tali attrezzature sono organizzate come insieme di aree prevalentemente attrezzate a verde destinate e recuperabili per le attività ricreative , sportive e del tempo libero funzionalmente integrate in un tessuto unitario e possibilmente continuo.

1- per verde di connettivo si intende quella specifica componente che costituisce il collegamento fisico continuo fra le attrezzature , le aree verdi e gli spazi aperti urbani od esterni al tessuto urbano. Sono considerati facenti parte del verde di connettivo i percorsi pedonali, le piste ciclabili , le piste miste ciclo-pedonali alberate almeno su di un lato, anche se non conteggiate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab 1 del DPGR 126/85.

2- Fanno parte del verde di arredo urbano tutte quelle aree, non destinate o non usate promiscuamente anche per parcheggi e spazi di sosta quali: aiuole, aiuole alberate, aiuole alberate facenti parte di viali alberati ed altri spazi destinati e mantenuti a verde a nullo o a basso grado di attrezzatura.
Sono comprese in questa categoria anche alcune aree di risulta intercluse dalla viabilità nell'abitato di Stortan che vengono spontaneamente utilizzate a orto che il piano definisce *orto urbano*. Si ritiene che in ambito montano questa attività produca una tipologia di arredo profondamente legata alla natura dei luoghi ed alla tradizione. Dovrà quindi essere valorizzata ed ordinata.

Pertanto il piano prevede che alcune di queste aree debbano essere sottoposte a progettazione attuativa che dovrà definire:
La forma dei singoli nuclei di orto
Le dimensioni minime e massime degli orti
Le tipologie di recinzione possibili
Le forme e le dimensioni di eventuali capanni per attrezzi .
Tali orti saranno poi assegnati in comodato ai residenti secondo le modalità e le procedure previste per legge .
Per le aree ad *orto urbano spontaneo* non sono consentite recinzioni in rete metallica di qualsiasi altezza ; né la costruzione di volumi per il deposito degli attrezzi. Sono consentite recinzioni in legno ed in siepe viva di essenze vegetale autoctone . (*)

3- I nuclei elementari di verde rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria .Sono costituiti da quelle aree verdi al diretto servizio delle abitazioni con presenza di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport per un max del 30 % della superficie complessiva.

4 - Il piano conferma la localizzazione delle aree destinate alle attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto di livello urbano, riservate ad ogni forma di attività sportiva organizzata nonché agli spettacoli all'aperto, di proprietà pubblica o di uso pubblico.
Gli impianti sportivi, non possono in via assoluta arrecare alcun pregiudizio alle caratteristiche panoramiche ed ambientali della zona. Devono ridurre al minimo indispensabile le trasformazioni dei luoghi anche dal punto di vista morfologico. Eventuali edifici da destinare a servizi igienici , spogliatoi ecc, devono essere interrati al fine di ridurne al minimo la visibilità e l'ingombro.
Gli impianti sportivi possono essere realizzati e gestiti da società sportive ed altri enti pubblici o privati in base ad apposita concessione comunale attraverso una convenzione che stabilirà la durata e le modalità di utilizzazione.

L'area destinata agli spettacoli all'aperto potrà contenere quelle attrezzature che rendono possibili le sue finalità. Tali attrezzature non devono comunque pregiudicare le caratteristiche ambientali della zona. Il piano individua una zona:
a Stortan da ricavare sull’area rimodellata dalla prevista discarica di inerti;

Per Stortan vengono impartite le seguenti prescrizioni :
- Eventuali edifici dovranno avere h max. 7.50 m.
- Il rapporto di copertura non potrà superare il 30 % della superficie complessiva dell'area.

Considerato che l'area si trova all'interno dell'abitato di nuovo impianto di Stortan, non vengono impartite prescrizioni per la forma e la tipologia edilizia .

Eventuali delimitazioni potranno essere realizzate esclusivamente in legno, con siepe viva di specie vegetali autoctone o con muri in pietra locale a vista.

La progettazione e realizzazione di manufatti che potrà avvenire per lotti dovrà essere preceduta dalla progettazione complessiva dell'area e dalla simulazione dello stato finale ,una volta completati gli interventi.

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto, ovvero in prossimità delle stesse devono essere previste spazi da destinare a parcheggi di relazione in misura di un posto macchina ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue per le quali non sia prevista un'utilizzazione contemporanea e di altri parcheggi di relazione esistenti nel raggio di 500 m.

Per spettacoli sportivi e non di carattere straordinario , è ammesso per il parcheggio, l'uso di aree libere contermini anche se non specificatamente destinate.

16.5 criteri di progettazione per le nuove Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico

Oltre a quanto prescritto nei paragrafi precedenti per ciascun tipo di attrezzatura , si impartiscono i seguenti criteri progettuali.

1. le forme dovranno essere quelle originate componendo i volumi ed i rapporti dimensionali delle costruzioni tradizionali e sviluppando le funzioni in altezza;
2. le costruzioni dovranno essere prive di elementi esclusivamente decorativi;
3. dovranno essere privilegiati materiali semplici quali il legno , la pietra ed il vetro.

ART.17- ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO , DOCUMENTALE E ARCHEOLOGICO

La variante riconosce le aree interessate dalla tragedia del Vajont Riconosce ad esse una funzione storica di documentazione dell'evento che dovrà assumere i caratteri dei luoghi pubblici deputati alla conservazione della memoria collettiva e pertanto oggetto di particolare attenzione e tutela.

17.1 Ambiti della memoria –individuazione

Sono i luoghi direttamente coinvolti dalla tragedia del Vajont . essi sono costituiti da :

a)sedimi di edifici distrutti completamente e senza tracce visibili.
b)sedimi con tracce di edifici ancora visibili.
b.1) sedime della chiesa di S.Martino
c)manufatti di ridotte dimensioni (edicole, cappelle) che testimoniano la tragedia
d)il cimitero nuovo
e)l'ambito della frana all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane
f)l'area in cui culmina la commemorazione del Venerdì Santo

17.1.1 indicazioni per gli interventi .

a) In tali sedimi non è consentito alcun intervento di ricostruzione o di trasformazione.
b)In tali sedimi non è consentito alcun intervento di ricostruzione o di trasformazione. 'E fatto obbligo della loro manutenzione al fine di consentire la conservazione delle tracce ancora visibili degli edifici distrutti .
b.1) in tale sedime è consentito l'inserimento di elementi edilizi realizzati con materiali anche moderni che ,senza

ricostruire la chiesa, comunque ne ricordino presenza e forma.

c) Questi manufatti per il loro valore storico devono essere conservati . E' ammesso il loro restauro e la manutenzione.

d)Il cimitero nuovo ,mai utilizzato come tale, dovrà assumere il ruolo di monumento alla memoria del morti del Vajont. In esso sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella parte interrata.

e)In tale ambito ricadente all'interno del Parco delle dolomiti friulane, come individuato dal piano, non sono consentiti interventi di trasformazione della morfologia dei luoghi. Considerata la particolare importanza che riveste per la comunità locale si ritiene che l'uso di questa porzione di territorio debba essere regolamentata con particolare severità all'interno di un progetto di fruizione generale per la redazione del quale si impartiscono le seguenti prescrizioni e criteri

-Nel momento in cui sarà realizzata la viabilità alternativa per raggiungere gli abitati della destra lago, in esso sarà precluso l'accesso ai veicoli a motore ad esclusione di quelli degli Enti pubblici (forestali, parco, comune). L'accessibilità potrà essere solo pedonale o ciclabile su percorsi definiti e carraia solo per gli interventi di manutenzione;

-Potranno essere consentite solo attività di visita di osservazione e didattica ,di ricerca scientifica, senza soste per il ristoro come previsto dalla normativa specifica del PCS

-Non è consentito l'inserimento di attrezzature per la sosta ed il gioco .

-E consentito solamente il posizionamento di attrezzature che consentono l'illustrazione delle vicende storiche, degli aspetti geologici e naturali generali e dell'area.

-Dovranno essere individuate e tutelate tutte le piante di alto fusto che sono scese con la frana .ancora presenti ;

-Non dovrà essere alterato il processo di rinaturazione in atto. Dovrà essere seguito ed oggetto di apposite cure e manutenzione , dovrà essere documentato e potrà costituire esso stesso oggetto di visita e osservazione.

f)Per l'ambito della processione si prevede la realizzazione solamente di infrastrutture interrate quali pozzetti per l'energia elettrica o quanto possa consentire lo svolgimento in sicurezza della

manifestazione. E fatto divieto di mutare la morfologia del luogo e la coltivazione a prato stabile in essere. Non dovrà essere consentito il rimboschimento dell'area.

17.2 Edifici a carattere religioso

Sono presenti in tutto il territorio comunale edifici di ridotte dimensioni (edicole ,cappelle) che rivestono un notevole interesse storico e documentale della vita e della religiosità degli abitanti della valle .
Per esse è fatto divieto di demolizione e /o trasformazione.
E' ammesso solo il restauro conservativo.

17.3 Aree di interesse archeologico

Il piano individua un'area in cui si ipotizza la localizzazione del castello di San Martino ed altre aree già oggetto di rinvenimenti di tipo archeologico .
In queste aree non sono consentiti scavi o trasformazioni colturali che prevedano movimenti terra e/o arature senza che ne siano stati avvertiti gli uffici della Soprintendenza per i beni Archeologici che dovrà presenziare a tali attività.

ART. 18 -ZONE A VINCOLO CIMITERIALE.

Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed indicano il vincolo assoluto di inedificabilità.
Possono essere concesse, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

E' ammesso l'intervento per la sola manutenzione ordinaria degli edifici esistenti.

ART. 19 ZONE A VINCOLO IGIENICO-SANITARIO

E' costituita dalle aree di rispetto attorno alle attrezzature per la depurazione delle acque reflue e attorno ai cimiteri ed indicano il vincolo di inedificabilità.

ART. 20– ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Si tratta delle zone :a) vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 titolo III per le quali il rilascio delle concessioni è subordinato all'acquisizione del parere dell'ente od organismo preposto alla tutela del vincolo nel caso in cui la competenza dell'intervento proposto sia comunale; con le modalità e le procedure previste dalla legislazione in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici nel caso in cui la competenza sulla concessione appartenga a Ente sovraordinato; b) interne ed esterne al SIC IT3310001 "Dolomiti Friulane"per le quali i provvedimenti autorizzatori (concessione ,autorizzazione ,denuncia,ecc) sono subordinati a valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 comma 3 del DPR 357/1997.

Oltre alle zone boscate rientrano fra le zone tutelate in questo senso dal piano anche le rupi, i depositi alluvionali e le aree di frana. Sono individuati anche gli ambiti fluviali dei maggiori corsi d'acqua e gli affluenti , l'ambito lacustre e le relative fasce Di rispetto con lo scopo primario di tutelare tutti questi ambienti , il loro equilibrio ecologico e la funzione che svolgono nella formazione e caratterizzazione del paesaggio di questo territorio . Vengono richiamate anche alcune prescrizioni particolari per le aree in prossimità degli alvei e del lago desunte dallo studio geologico .

20.1 Le rupi , i depositi alluvionali e le aree di frana

20.1.1 rupi

Sono quella parte del territorio generalmente inserita in aree boscate , che sono completamente prive di vegetazione molto acclivi e che svolgono un ruolo fondamentale nella composizione cromatica ,del paesaggio. Vista inoltre la

delicatezza del loro equilibrio geologico, il piano non ammette nessun tipo di intervento edilizio nel loro ambito.

20.1.2rupi boscate

Sono quelle parti del territorio inserite nelle aree boscate, con una copertura rada di vegetazione: sono molto acclivi e svolgono un ruolo fondamentale nella composizione del paesaggio sia per la forma che per la loro gradazione cromatica. In esse sono consentiti i lavori colturali per la salvaguardia del bosco che vi svolge una funzione protettiva e quelle infrastrutture minime a carattere provvisorio (funi, tracciati di servizio) con questa finalità. Dovranno essere inserite senza produrre alterazioni alla morfologia; eventuali anche minime trasformazioni prodotte dovranno essere immediatamente ripristinate.

20.1.3depositi alluvionali sui versanti (Ghiaioni)

Sono le aree (ghiaioni) interessate dai depositi di materiale derivanti dai fenomeni di erosione che interessano il sistema montuoso. Tali fenomeni sono ancora in attività ed i loro depositi costituiscono un elemento che caratterizza il paesaggio e la sua evoluzione geomorfologica. Non sono consentiti interventi edilizi se non quelli finalizzati alla loro messa in sicurezza e realizzati con il criterio dell'ingegneria naturalistica.

20.1.4area di frana

E' l'area interessata dalla frana attiva ai margini dell'abitato di Casso . Sono consentiti solamente interventi di sagomatura del suolo anche mediante asporto di materiale che mettano in sicurezza l'abitato di Casso e la viabilità sottostante. Non sono più consentite attività produttive di escavazione.

20.2Ambiti torrentizi e corsi d'acqua minori

Gli interventi ammessi sono autorizzati dagli organismi ed enti competenti con le modalità e le procedure previste per legge .

- E' ammessa l'attività di escavazione in alveo ai fini della protezione dalle esondazioni , purché preceduta e definita da un progetto complessivo che ricalibri il profilo di tutta l'asta torrentizia e non solo il tratto che attraversa il territorio comunale. Deve essere dimostrata pertanto la positività dell'escavazione nei confronti della funzionalità idraulica complessiva.

- Sono ammessi prelievi di materiale così come disciplinati dalla L.R. 16/2002

- Nelle fascie di rispetto degli ambiti torrentizi così come definite dal Decreto Legislativo 42/2004 titolo III, sono ammessi solo gli interventi compatibili con le destinazioni di zona, e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi .
Particolare riguardo dovrà essere riservato alla vegetazione spondale spontanea esistente ed alla funzione di consolidamento e di protezione di alcune specie faunistiche che essa svolge. Tale funzione dovrà essere mantenuta e se necessario migliorata. Essa non è sostituibile con opere edilizie ma solo con interventi realizzati con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

- Negli alvei dei corsi d'acqua e nelle zone facilmente esondabili, oltre all'intera porzione del territorio posta a quote inferiori a 723 m s.l.m. (livello potenziale del lago corrispondente alla quota della soglia costituita dalla diga del Vajont).valgono le seguenti prescrizioni :

è vietata la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale o produttivo, compresa l'eventuale ristrutturazione di quelli esistenti.

Potranno essere autorizzate solo modeste e limitate opere con struttura in elevazione in legname per particolari e motivate esigenze agricole e/o forestali.

Anche questi interventi in legname ad uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili che modifichino sostanzialmente l'assetto geologico (ad es. strade e piste forestali), dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia, per verificarne la fattibilità e corredati, in relazione all'importanza dell'opera, da un'analisi del sito che illustri l'evoluzione storica degli eventuali rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.

- nelle aree distanti almeno 20 m dagli alvei e in quelle al di sopra dei 805 m s.l.m. (livello potenzialmente raggiungibile dalle acque del lago del Vajont nella sola ipotetica evenienza di un mancato funzionamento degli scarichi artificiali del lago stesso) valgono le seguenti prescrizioni, fatte salve le norme del P.A.I,

è possibile sia l'edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo e sia la ristrutturazione di quelli esistenti.Tali interventi dovranno in ogni caso essere preceduti

da specifiche indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla specifica normativa in materia.

- nella fascia compresa fra le quote 723m e 805 m s.l.m. ed in quelle vicine agli alvei valgono ,fatte salve le norme del P.A.I le prescrizioni di cui ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 della Relazione geologica e successive integrazioni;

- nelle fasce comprese fra i 10 ed i 20 m di distanza dagli alvei valgono le prescrizioni di cui al paragrafo 7.2.2 della relazione geologica e successive integrazioni, fatte salve le norme del P.A.I.

La parte di ambito torrentizio del Vajont che dalla diga confluisce nel Piave, non potrà, essere interessata da nessun tipo di intervento che modifichi lo stato attuale dei luoghi; non è altresì consentita la realizzazione di opere di attraversamento di alcun tipo dalla quota del coronamento della diga fino al fondo dell'alveo.

20.3 Ambito lacustre

E' la parte di territorio interessata dagli invasi costituitosi in seguito alla costruzione della diga e rimasti dopo la frana del monte Toc. Si trova all'interno del Parco delle dolomiti friulane ed è regolamentata dal PCS .
La revisione del PCS per questo ambito dovrà prevedere :

1.interventi colturali tendenti al ripristino del paesaggio precedente alla realizzazione dell'invaso purché attestato con documentazione fotografica o simile.

2..il divieto di operare qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere idrauliche infrastrutturali connesse o dei fondali , senza prima aver previsto e provveduto alla messa in sicurezza di specie animali e vegetali al fine di non squilibrare l'eco sistema che si è venuto a creare dopo decenni di presenza dell'invaso.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE

ART.21 NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

La presente variante sostituisce a tutti gli effetti la strumentazione urbanistica generale con le varianti relative, il Piano di Fabbricazione per il trasferimento degli abitati di Erto e Casso , sinora operanti nel territorio del Comune di Erto e Casso .
Restano in vigore i Piani Regolatori Particolareggiati dei centri storici di Erto, Casso e San Martino ed il Piano Territoriale Infraregionale per la zona D1 redatto dal Nucleo per l'industrializzazione della Provincia di Pordenone limitatamente all'ambito di Erto e Casso ed il Piano d Conservazione e Sviluppo del Parco delle Dolomiti friulane con le precisazioni delle presenti norme.

A decorrere dalla data di adozione della presente variante e sino alla sua entrata in vigore, resta operante la strumentazione urbanistica vigente,limitatamente per le parti che non siano in contrasto con il nuovo piano,ovvero che non riguardino previsioni dello stesso su cui la regione abbia formulato riserve.

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio non conformi alle norme ed agli elaborati grafici di progetto sono sostituite da questi ultimi all'atto dell'approvazione dello stesso ,con l'esclusione di quelle relative a concessioni edilizie già rilasciate entro l'adozione del nuovo strumento urbanistico e con interventi attuativi già in fase di avvio.

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo vale quanto disposto nell'art.35 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni

Indice

titolo I : generalità..... 1
Art.1 –CAMPO DI APPLICAZIONE..... 1
art.2- elaborati della variante..... 2
Art 3. Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi..... 3
Art.4 ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE..... 9
4.1 strumenti 9
4.2 Regime delle autorizzazioni – modalità di presentazione dei progetti 9
C- I progetti nelle aree a vincolo paesaggistico e nel parco ,di competenza comunale..... 11
Titolo II- NORME GENERALI PER LE ZONE OMOGENEE..... 12
Art.5.0 interventi ammissibili nelle arre classificate a pericolosità idrogeologica 12
5.0.1 interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idrogeologica elevata P3..... 12
Art. 5-. Zone A..... 16
5.1 Individuazione..... 16
5.2 interventi 16
Art 6- Zone B 17
6.1 Individuazione..... 17
- zona B0 - 17
- Zone B1– 17
0Zona B1a- 17
0Zona B1m ex ZIA 17
6.2 Destinazione d'uso 18
6.3 Norme generali per le zone B..... 18
..... 19
6.4 Interventi 19
6.5 Zona B0 19
6.5.1 Indici e parametri 20
6.5.2 Modalità d'intervento 20
6.6 Zona B1 e B1a: abitato di Stortan 21
..... 22
..... 22
6.6.2 Modalità di intervento 23
6.7 Zona B1m ex zona ZIA di Stortan..... 24
6.7.1 Interventi per le attività artigianali..... 24
6.7.2 Interventi per la residenza..... 25
Art. 7- Zone D 25
7.1 Zona D1..... 26
7.2 Zona D4 26
7.4 zona D5 per gli impianti tecnologici 27
Art. 8 - ZONA E1 DEGLI AMBITI DI ALTA MONTAGNA (al di sopra di 1600 m)..... 29
8.1 Individuazione..... 30
8.2 Interventi 30
Art.9 - ZONA E2 degli ambiti boschivi 31
9.1 Individuazione..... 31
9.2 Interventi 31
9.3 Indici e parametri..... 33
Art.10 ZONE E3 DEGLI AMBITI SILVO-ZOOTECNICI..... 33
10.1 Individuazione..... 34
10.2 Interventi 34
10.3 Indici e parametri..... 36
art 11. - ZONE E4 DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO..... 37
11.1 Individuazione 37
11.2. Zona E4.1 di interesse agricolo e paesaggistico- ambito di Erto..... 38

11.2.1 Individuazione 38
11.2.2 Interventi 38
11.2.2 Indici e parametri..... 41
11.3 - Zona E4.2 di interesse agricolo paesaggistico – ambito di Casso 41
11.3.1 individuazione..... 41
11.3.2 interventi..... 42
11.3.3 Indici e parametri..... 42
11.4.- Zona E4.3 di interesse agricolo paesaggistico-ambito sinistra lago..... 43
11.4.1 individuazione..... 43
11.4.2 Interventi 43
11.4.3 Indici e parametri..... 46
art 12- modalità di intervento per gli edifici in zona E 46
Art. 13 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE F DEL PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE.. 49
Individuazione..... 49
13.1 zone F..... 49
13.2zone Fa 50
13.2.1 Interventi..... 51
13.2.2 Indici e parametri..... 53
una distanza 53
Art.14 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI TIPO G2 54
14.1Zona G2a..... 54
14.2 Zona G2b degli impianti e servizi turistici..... 55
14.3 Zona G2c degli impianti e servizi turistici : area di sosta per caravan..... 57
Art. 15 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ'. 58
-viabilità agro-forestale..... 58
15.1 -Criteri di progettazione 59
15.1.1 viabilità comunale..... 60
15.1.1.1 –viabilità di collegamento..... 60
15.1.1.2.viabilità di servizio 60
15.1.2. viabilità agro-forestale..... 61
15.1.3. viabilità pedonale e ciclabile 61
15.1.4. parcheggi..... 63
Art.16 Zone per le attrezzature di interesse collettivo..... 64
16.1- culto , vita associativa e cultura..... 64
16.2- istruzione..... 65
16.3 - assistenza e sanità..... 66
16.4 Attrezzature per il verde , lo sport e gli spettacoli all'aperto..... 68
16.5criteri di progettazione per le nuove Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico..... 70
Art.17- ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO , DOCUMENTALE E ARCHEOLOGICO 71
17.1 Ambiti della memoria –individuazione 71
17.1.1 indicazioni per gli interventi 71
17.2 Edifici a carattere religioso 73
17.3 Aree di interesse archeologico..... 73
Art. 18 -ZONE A VINCOLO CIMITERIALE..... 73
Art. 19 ZONE A VINCOLO IGIENICO-SANITARIO..... 73
Art. 20– zone sottoposte a tutela paesaggistica E AMBIENTALE 74
20.1 Le rupi , i depositi alluvionali e le aree di frana..... 74
20.1.1 rupi..... 74
20.1.2rupi boscate..... 75
20.1.4area di frana..... 75
20.2Ambiti torrentizi e corsi d'acqua minori 75
20.3 Ambito lacustre..... 77
TITOLO III – Norme transitorie 78
Art.21 norme transitorie e di salvaguardia 78